


# Tv e Minori

Rivista bimestrale a cura  
del Comitato di Applicazione  
del Codice di autoregolamentazione  
Media e Minori



1/10



Presentiamo in queste pagine, come ormai consuetudine, il consuntivo 2009 delle attività del Comitato Media e Minori. Lo scorso anno il Comitato ha potuto svolgere pienamente il suo compito solo a partire dal Decreto di nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, pubblicato il 31 luglio 2009 e quindi con una significativa riduzione del numero di sedute. Nel frattempo, comunque, non è venuta meno l'attenzione da parte di tutti i soggetti direttamente coinvolti – Istituzioni, emittenti e utenti – verso i problemi connessi alla tutela dei minori a riguardo della televisione. Come è stato già scritto più volte e in autorevoli sedi, si registra la crescente attenzione rispetto alle problematiche connesse all'ampliamento del perimetro di influenza dei media sui minori. Il mondo di Internet si espande in misura esponenziale ed invade sempre più le sfere di attività e i tempi della vita quotidiana dei giovani nelle diverse fasce di età. Si tratta di una rivoluzione copernicana della quale non si avvertono appieno le complesse conseguenze e gli sviluppi per quanto riguarda anzitutto la crescita equilibrata ed armonica dei minori nel contesto sociale. Ne consegue inoltre un altro genere di doverosa riflessione: la formazione di modelli di comunicazione e di fruizione del consumo televisivo sostanzialmente diverso dal passato. L'attuale Comitato ha assunto da tempo la nuova definizione "Media e Minori" anticipando uno scenario di attività prossimo venturo che si dirige proprio verso la direzione di una diversa consapevolezza del rapporto tra le nuove tecnologie della comunicazione e il mondo giovanile.

Da questo punto di vista, il recepimento, da parte del nostro ordinamento legislativo, della Direttiva 2007/65/CE "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" – che pubblichiamo integralmente in queste pagine – fornisce un ulteriore elemento di chiarezza in questo quadro.

Dopo oltre sette anni di attività il Comitato Media e Minori si inserisce dunque nel pieno di un contesto di innovazione dal quale, si auspica, possano scaturire ulteriori motivi di sostegno alla tutela dei giovani così come è da tempo scaturito nelle motivazioni delle emittenti radio-televisive che, insieme alle istituzioni e alle Associazioni di utenti, hanno dato vita al Codice di Autoregolamentazione.

**Patrizio Rossano**  
*Presidente Associazione Tv e Minori*



**Tv e Minori**



# Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori

## LINEE DI CONSUNTIVO 2009

### Il Comitato Media e Minori

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori - denominazione che sostituisce quella di Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori - ha il compito di dare applicazione al Codice di autoregolamentazione per la tutela dei Minori nei rapporti con la tv, sottoscritto nel 2002 da tutte le Emittenti, pubbliche e private, nazionali e locali. Rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, il Codice enuncia una serie di principi e norme di comportamento per le Emittenti. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni. I membri del Comitato, rappresentanti di Istituzioni, Utenti ed Emittenti, sono nominati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le delibere del Comitato sono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva, mentre il Comitato ha un potere di verifica delle violazioni del Codice, con l'effetto giuridico di imporre alle Emittenti di far conoscere all'utenza televisiva la violazione commessa.

Dopo la fase iniziale di autoregolamentazione, il Codice è stato recepito in via legislativa dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, trasfusa nel Testo Unico della Radiotelevisione di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Con la legificazione operata, il Codice è divenuto vincolante per tutte le Emittenti.

Nel corso della sua attività il Comitato ha considerato oltre 2.000 casi e aperto centinaia di procedimenti accertando numerose violazioni. Ha prodotto delibere e raccomandazioni, documenti di indirizzo e segnalazioni all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Gli interventi hanno riguardato film, telefilm, fiction, reality, talk show, varietà, informazione, pubblicità. Hanno integrato l'attività del Comitato alcuni documenti orientativi su temi di portata generale. Infine, sono state effettuate numerose audizioni con emittenti televisive, associazioni di tutela dei minori, docenti ed esperti del settore. Anima e Presidente del Comitato dalla sua fondazione è stato Emilio Rossi, deceduto il 4 dicembre 2008.

Nel 2009 si è proceduto al rinnovo delle nomine dei membri del Comitato. Con Decreto 31 luglio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico On.le Claudio Scajola, tutti i componenti del Comitato sono stati nominati. L'Ufficio di Presidenza risulta composto da: Franco Mugerli



(Presidente), Paolo Bafile e Maria Eleanora Lucchin (Vicepresidenti). Membri effettivi: Alessia Caricato, Maria Eleanora Lucchin, Gianfranco Noferi, Bianca Papini e Filippo Rebecchini per le Emittenti; Mariella Bocciardo, Barbara Mannucci, Franco Mugerli, Francesco Soro, Emilia Visco per le Istituzioni; Paolo Bafile, Giovanni Baggio, Maria Burani Procaccini, Elisa Manna, Angela Nava Mambretti per gli Utenti. Membri supplenti: Mario Albanesi, Marcello Ciannamea, Rocco Monaco, Stefania Rotolo per le Emittenti; Giovanni Biondi, Alessandro Caroselli, Pietro Carrella, Micaela Ottomano per le Istituzioni; Milly Buonanno, Giorgio De Marinis, Domenico Infante, Giuseppe Notarstefano, Claudia Di Lorenzi per gli Utenti.

Non sono più presenti Isabella Poli e Loredana Albano, dopo aver prestato la loro preziosa collaborazione al Comitato nel precedente triennio.

## L'attività del Comitato nel 2009

Il protrarsi dei tempi di emanazione del Decreto di nomina ha comportato l'impossibilità a riunire il Comitato per ben cinque mesi. Ciononostante, è continuata l'attività di monitoraggio sull'applicazione del Codice nella programmazione televisiva, come pure la rappresentanza istituzionale in diverse manifestazioni pubbliche, dibattiti, convegni. Non appena il Comitato è stato ricostituito, è ripreso il lavoro di verifica delle segnalazioni di presunte violazioni del Codice.

Per la ragione anzidetta, il Comitato ha tenuto solo 13 sedute plenarie e 39 sedute di sezione di carattere istruttorio, il numero minimo nella sua pur breve storia.

Sono state realizzate due audizioni: il Comitato, in seduta plenaria, si è incontrato con l'Osservatorio di Pavia, che ha presentato la ricerca "Valori di cartone, valori, personaggi e linguaggi dei cartoni animati", concernente le tematiche valoriali nella programmazione dei cartoni animati su tutte le reti televisive; inoltre, nella persona del Presidente, è stato ricevuto in audizione presso la Commissione parlamentare per l'Infanzia in merito a una "Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione".

## Tavola A - I lavori del Comitato 2003-2009

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
<b>SEDUTE PLENARIE</b>	<b>13</b>	21	22	15	23	24	22	140
<b>SEDUTE DI SEZIONE ISTRUTTORIA</b>	<b>39</b>	63	66	42	96	77	62	445
<b>AUDIZIONI</b>	<b>2</b>	4	8	4	4	3	3	28



## I provvedimenti adottati

Anche nel 2009 il lavoro è stato intenso. I casi considerati sono stati più numerosi di quelli dell'anno precedente: 264 nel 2009 (228 nel 2008). Così pure le violazioni accertate: 46 nel 2009 (28 nel 2008).

Sono diminuite le delibere con raccomandazioni: sono state 20 rispetto alle 36 dell'anno precedente. Riguardano casi in cui, pur non ritenendo di dichiarare violazione del Codice, il Comitato reputa di fornire un orientamento e un'azione suasive nei confronti delle Emittenti.

Sono invece sensibilmente aumentate le segnalazioni preliminari inviate all'Agcom (23 rispetto a 3 del 2008). In presenza di questi casi - presuntivamente trasmissioni del tipo "a luci rosse" diffuse nella programmazione notturna per lo più da emittenti locali - il Comitato, senza aprire proprio procedimento, provvede a trasmettere direttamente la segnalazione all'Agcom per le valutazioni e l'eventuale seguito di competenza.

Il Comitato, infine, ha adottato due documenti: una nota su BabyTv, il canale dedicato ai bambini al di sotto dei tre anni lanciato nell'agosto scorso da Sky, e un documento sulla rappresentazione della donna nei media.

### Tavola B - Atti prodotti dal Comitato 2003-2009

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOTALE
<b>CASI CONSIDERATI</b>	264	228	339	296	379	512	355	2373
<b>PROCEDIMENTI INSTAURATI</b>	89	69	112	98	119	146	90	723
<b>VIOLAZIONI ACCERTATE</b>	46	28	37	31	47	53	32	274
<b>DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI</b>	20	36	36	40	38	39	24	233
<b>DOCUMENTI DI INDIRIZZO</b>	2	2	5	4	6	7	9	34
<b>SEGNALAZIONI PRELIMINARI ALL'AGCOM</b>	23	3	36	19	11	48	16	156



Analizzando il dato disaggregato delle violazioni accertate, tra le emittenti generaliste si rileva la stessa tendenza già registrata negli ultimi anni.

Rai ha ricevuto 14 risoluzioni, più o meno in media con il valore registrato negli anni scorsi, ad eccezione del 2006, i cui dati sono tuttavia riferiti a un periodo più ristretto.

Le risoluzioni avute da Mediaset sono state 7, in media con il biennio precedente e con una sensibile riduzione rispetto al primo quadriennio di attività del Comitato (2003 - 2006).

Una sola risoluzione per La7 e 4 ad altre Emittenti locali.

Sensibilmente cresciuto il numero di risoluzioni ricevute da Emittenti satellitari. Un segmento questo che, insieme al digitale terrestre, costituisce ormai un'importante realtà nel panorama del consumo televisivo e che, come tutte le altre Emittenti, il Comitato richiama alla comune assunzione di responsabilità nella tutela dei minori.

### Tavola C - Violazioni per emittente 2003-2009

Risoluzioni:	2009	2008	2007	2006*	2005	2004	2003	TOTALE**
<b>RAI</b>	14	12	10	7	13	14	11	81
<b>MEDIASET</b>	7	6	9	18	17	28	14	99
<b>LA7</b>	1	/	3	2	3	5	4	18
<b>ALTRE</b>	/	/	1	/	/	/	/	1
<b>EMITTENTI NAZIONALI</b>								
<b>EMITTENTI</b>	4	2	4	3	14	6	3	36
<b>LOCALI</b>								
<b>EMITTENTI</b>	/	/	1	/	/	/	/	1
<b>DIGITALI TERRESTRI</b>								
<b>EMITTENTI</b>	20	8	13	1	/	/	/	42
<b>SATELLITARI</b>								

\* I dati del 2006 riguardano il periodo maggio-dicembre 2006

\*\* Non c'è corrispondenza tra violazioni accertate e il totale delle violazioni per Emittente in quanto talvolta una risoluzione riguarda più Emittenti.



## Risoluzioni per generi di programmi

### Tavola D - Risoluzioni di violazione per genere di programma 2006-2009

9

	2009	2008	2007	2006	TOTALE
<b>FILM/TELEFILM</b>	9	10	16	9	44
<b>FICTION</b>	2	1	/	/	3
<b>REALITY</b>	/	1	/	2	3
<b>INTRATTENIMENTO</b>	5	5	5	8	23
<b>INFOTAINMENT</b>	1	3	2	/	6
<b>CARTONI ANIMATI</b>	1	/	1	2	4
<b>INFORMAZIONE</b>	4	5	6	8	23
<b>PUBBLICITÀ</b>	5	2	3	1	11
<b>CARTOMANZIA</b>	2	/	/	/	2
<b>LOTTO</b>	11	1	/	/	12
<b>ALTRO</b>	6	1	4	1	12
<b>PROMOZIONI CANALI HARD E HOTLINE</b>					

*N.B. I dati relativi alla classificazione per genere degli anni 2003-2005 non sono attualmente disponibili.*

### Film, telefilm e fiction

Anche nel 2009, come già negli anni precedenti, film, telefilm e fiction hanno costituito il genere di programma televisivo nel quale il Comitato ha riscontrato il maggior numero di violazioni al Codice.

Nonostante i film, per essere trasmessi in tv prima delle 22.30, debbano essere stati valutati “per tutti” dalla Commissione di revisione cinematografica che rilascia il nulla osta per la proiezione al pubblico, spesso si evidenziano forti criticità dei contenuti proposti alla visione di minori. Questo evidenzia la necessità di una riforma del meccanismo della revisione dei film, periodicamente annunciata e puntualmente rimandata, revisione che allo stato attuale risulta inefficace per la tendenza al rilascio del nulla osta, tranne casi sempre più rari, e per la scarsa attenzione prestata alle istanze dell’associazionismo familiare presente nella Commissione.

Inoltre, conferma che occorre considerare la diversità di impatto che può avere la visione di un film nelle sale cinematografiche, con accesso a pagamento, rispetto al passaggio televisivo proposto liberamente a tutto il pubblico all’ascolto.

Infine, occorre sottolineare che anche altri prodotti televisivi, che non devono essere sottoposti ad alcuna valutazione pubblica perché non destinati al pubblico delle sale, possono proporre contenuti nocivi per un pubblico di minori. Per questa ragione, sottoscrivendo il Codice, le



**Tv e Minori**

Imprese televisive si sono impegnate “a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori” (art.2.4).

Tuttavia, in diverse occasioni il Comitato ha dovuto rilevare violazioni al Codice nella programmazione di film e fiction, per i contenuti proposti, la collocazione oraria, la mancanza di una segnaletica adeguata.

Si è spesso evidenziata la non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” di film e telefilm caratterizzati da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi. È il caso di *Crocevia per l’inferno*, trasmesso da Rai4, oppure di film del genere horror-fantasy, che si caratterizza per cruda violenza e contenuti horrorifici, come *La notte dei vampiri* su Telelombardia.

Il Comitato ha richiamato le Emittenti a prestare, nella scelta di programmazione di film e fiction nella fascia pomeridiana, maggiore attenzione alle singole scene, anche se brevi e isolate, che possono arrecare turbamento ai minori all’ascolto, in particolare nella fascia di protezione specifica dei minori, come nel caso di *Jerry Maguire* su Canale 5. Ha anche auspicato che, in presenza di cicli di telefilm di richiamo per gli adolescenti, l’Emittente proceda ad una selezione sempre più attenta delle singole puntate, provvedendo, per quelle che rappresentano aspetti più rischiosi per i minori all’ascolto, alla posticipazione oraria fuori dalla “televisione per tutti” (7.00-22.30). Alcuni casi:

- un episodio di *Gossip Girl* su Italia 1 ha proposto situazioni limite di spinta drammaticità coinvolgenti minori;
- il telefilm *Malcom* su Italia 1, trasmesso in fascia protetta, ha trattato anche dell’adescamento di minori su Internet, argomento che può generare turbamento negli stessi minori a quell’ora davanti al televisore senza il sostegno degli adulti;
- il telefilm *Soko Wien-Squadra Speciale Vienna*, trasmesso da Raitre in fascia protetta, ha affrontato il tema del bullismo, con episodi di estrema violenza, culminati nell’annegamento di un ragazzino picchiato e ucciso dai suoi coetanei. Al riguardo, si è rilevato che l’occasione per riflettere sulla negatività di fenomeni giovanili come questo presuppone una capacità di discernimento tutt’altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore senza il sostegno dei genitori.

Anche nella commedia giovanilistica-demenziale il Comitato ha riscontrato violazione del Codice. A proposito del film *American Pie* su Italia 1, si è osservato che “questo genere di narrazione e l’elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti, a ridosso della fascia protetta e con segnaletica non sufficiente, di un film che presenta scene gravi, volgarità e turpiloquio, linguaggio scurrile e spinto, nonché espliciti riferimenti alla sfera sessuale che la stessa Emittente ha riconosciuto frequenti e talvolta di gusto discutibile”. Analoghi rilievi



anche per il film *Jackass: the Movie* su Rai4, che il Comitato ha contestato per le scene violente, volgari, raccapriccianti e discutibili, pur se inserite in un contesto grottesco e apparentemente giocoso. Anche per il film *Fuori di testa*, trasmesso sempre da Rai4 in orario di televisione per tutti e senza segnaletica, è stata riscontrata violazione per la volgarità del linguaggio e delle situazioni con insistenti richiami alla sfera sessuale.

Film, telefilm e fiction propongono spesso scene d'amore. Nel valutare segnalazioni che pervengono a riguardo, il Comitato considera il contesto e la modalità della narrazione, oltre che la segnaletica adottata e l'orario di trasmissione. Nel caso della fiction *Tutta la verità* su Raiuno è stata riscontrata violazione per una scena insistita di un rapporto sessuale esplicito, riproposto anche in un promo andato in onda in fascia protetta.

## L'informazione e i programmi giornalistici

Anche l'informazione è stata oggetto di risoluzioni, che hanno riguardato sia i telegiornali che programmi di informazione e di approfondimento.

Il Comitato più volte è stato chiamato a valutare servizi giornalistici trasmessi in fascia protetta. In particolare *Studio Aperto* su Italia 1 ha evidenziato criticità per l'enfatizzazione di cronaca nera, violenza e gossip riscontrate e per la problematicità di alcuni temi trattati. Il Comitato si è riservato di rinviare una valutazione conclusiva dopo il preannunciato incontro con la direzione del telegiornale, che si terrà nei primi mesi del 2010.

Di *Tgcom* si è sottolineato il rischio che può avere il contenuto di flash informativi che interrompono una programmazione specificatamente destinata ai minori e per lo più in fascia protetta. Il Comitato ha raccomandato all'Emittente la massima cura nella scelta delle notizie, soprattutto nelle edizioni trasmesse in una fascia di protezione rafforzata, al fine di non creare turbamento ai minori quando più facilmente sono privi del sostegno di adulti. Ha altresì auspicato che all'interno del Gruppo Mediaset venga avviata una riflessione - in linea con quanto previsto dal Codice (art.3.4) - alla ricerca di soluzioni atte a favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori.

Se violenza e sessualità sono purtroppo spunti di cronaca frequenti per servizi giornalistici, la rappresentazione della morte in televisione, nei telegiornali come pure in altri programmi giornalistici, è stata oggetto di particolare attenzione del Comitato.

Il *Tg3* ha ricevuto una risoluzione per la diffusione di un servizio sulla pena di morte. Pur considerando le finalità di tutela dei diritti umani e il valore della denuncia del servizio, il Comitato ha ritenuto che tale valore non sarebbe stato pregiudicato ove fosse stato omesso il particolare più crudo e dal forte impatto emotivo riguardante la sequenza



del colpo di grazia dei condannati a morte.

Anche il programma *La storia siamo noi*, trasmesso su Raitre in fascia di programmazione per tutti, riguardante il processo di Verona ai gerarchi fascisti, ha proposto la loro esecuzione con immagini particolarmente forti e impressionanti. In questo caso, il Comitato non ne ha richiesto l'oscuramento, bensì ha contestato la loro mancata preventiva segnalazione al pubblico.

Un'altra problematica affrontata dal Comitato è stata l'utilizzo di minori in situazione di crisi. Nel programma *Annozero* in onda su Raidue, nel corso di un reportage da Gaza collocato in orario di "televisione per tutti", è stata intervistata una minore in grave situazione di sofferenza fisica ed emotiva, il cui volto non è stato oscurato. Il Comitato ha ravvisato violazione, ribadendo che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e ha richiamato la norma del Codice che prescrive di non utilizzare minori in situazioni di grave crisi e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato (art. 1.2 lettera c).

## Programmi di intrattenimento, infotainment e cartoni animati

L'attualità e la cronaca sono diventati protagonisti di molti programmi di intrattenimento. La notizia diventa così oggetto di talk show e si assiste alla sua spettacolarizzazione. L'intrattenimento ha la meglio sull'approfondimento giornalistico. Diversi di questi programmi pomeridiani vengono trasmessi nella fascia protetta 16-19, dimostrando scarsa attenzione a questa loro particolare collocazione e senza alcuna selezione preventiva dei temi trattati. Vengono così indifferentemente proposte a un pubblico presumibilmente adulto tematiche che, al contrario, necessiterebbero un particolare approccio in considerazione dei minori ai quali è riservata questa fascia di protezione rafforzata.

Tra i casi affrontati, il Comitato ha ravvisato violazione del Codice per la rappresentazione enfattizzata di tragedie familiari, che può indurre stati di angoscia e determinare situazioni di insicurezza proprio nel pubblico più giovane che ha come punto di riferimento la famiglia (è il caso del programma *Ricomincio da qui*, trasmesso da Raidue). Talvolta, si è valutato non idoneo l'argomento trattato, come nel programma *La vita in diretta* in onda su Raiuno per l'ampio e particolareggiato servizio su Luca Delfino (l'uomo che uccise a coltellate due ex fidanzate), caratterizzato da una impostazione che ha accentuato un clima d'ansia e di paura.

Altre volte è stato posto l'accento sulla modalità con cui un argomento è stato trattato. Nel caso della puntata del programma di Raidue *Scalo 76* dedicata alla pornodipendenza, il Comitato ha rilevato che la condu-



zione complessiva della trasmissione è stata incline a una trattazione leggera più che a denunciare le gravi conseguenze fisiche e psichiche di questa dipendenza.

Anche una puntata de *I Simpson* - il cartone animato destinato a un pubblico adulto, ma collocato nel primo pomeriggio, quando anche i minori sono all'ascolto - è stato oggetto di risoluzione da parte del Comitato. La puntata in oggetto, senza essere contrassegnata da segnaletica di avvertimento, verteva sulla promozione di matrimoni gay al fine di incrementare il turismo nella cittadina di Springfield, eccedendo per i temi trattati, i toni, i modi, il tipo di ironia e presentava la possibilità di un matrimonio incestuoso come del tutto normale.

A destare preoccupazione non sono soltanto i singoli temi affrontati in taluni programmi. Oggetto di segnalazioni da parte del pubblico sono anche il clima da rissa e la volgarità che, per puro scopo spettacolare, purtroppo frequentemente caratterizzano diverse trasmissioni.

In particolare, più volte il Comitato si è occupato della rappresentazione dell'immagine femminile in televisione, invitando le Emittenti a prestare maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne soprattutto nelle pubblicità e nei programmi di intrattenimento.

Nella risoluzione di violazione deliberata dal Comitato per il programma *Prendere o lasciare* trasmesso nel preserale su Italia 1, si legge: "L'abbigliamento in completo intimo quasi evitico della show girl risalta le doti fisiche e l'aspetto attraente e non certo il suo ruolo di valletta e di assistente al presentatore, sminuendo così la dignità femminile e ledendo la sensibilità del pubblico eterogeneo all'ascolto".

## La pubblicità

Il Codice dedica attenzione anche alla pubblicità trasmessa in tv: "Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possono ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possono costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta" (art.4.1).

Tra i casi considerati oggetto di risoluzione, si evidenzia quello dello spot *Twingo* trasmesso dalle reti Rai, Mediaset e La7 anche in fascia protetta. Il Comitato ha rilevato che lo spot, che pubblicizzava un prodotto di massa, offriva una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante, totalmente disgregata e faceva riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro, venivano esaltati disvalori quali lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della famiglia stessa. Pertanto, si è ritenuto lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato



sviluppo psicologico del minore.

Un numero considerevole di risoluzioni riguardano programmi di cartomanzia e di previsioni del Lotto, che contrastano quanto previsto dal Codice e dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

## Promozioni di canali hard e hotline

Alcune risoluzioni di violazione sono state notificate dal Comitato - per lo più a emittenti satellitari e locali - per la promozione di canali hard. La diffusione di promozione di abbonamenti a Emittenti che trasmettono film pornografici o linee telefoniche (899) presuntivamente "a luci rosse" contrasta con il Codice, che esclude la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori, oltre che dal d.lgs.31 luglio 2005 n.177 (art.35, comma 4).

## Raccomandazioni

Tra i *Principi generali* del Codice c'è anche l'impegno da parte delle Imprese televisive "a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori". La presenza del Codice ha contribuito in questi anni a tener desta nelle redazioni dei programmi televisivi l'attenzione alla tutela dei minori. Ne danno conferma e lo documentano negli incontri del Comitato i rappresentanti delle Emittenti presenti. Tuttavia, è esperienza quotidiana, facendo zapping col telecomando, constatare che c'è ancora molta strada da fare perché il Codice sia sempre meno disatteso.

Anche attraverso lo strumento delle "raccomandazioni", il Comitato vuole operare in tal senso ed esprimere la sua attività di vigilanza. Con le "raccomandazioni" in merito a taluni programmi, il Comitato, pur non ritenendo di dichiarare violazione del Codice, intende fornire orientamenti con l'obiettivo di esercitare una non irrilevante azione persuasiva nei confronti delle Emittenti. Si vorrebbe in questo modo contribuire a sensibilizzare sempre più le Televisioni e i loro operatori alle esigenze di tutela dei minori, così come vengono emergendo giorno dopo giorno nella complessa gestione dei palinsesti.

In taluni casi, a chiusura del procedimento su un determinato programma, il Comitato ha richiamato le Imprese nazionali che gestiscono più di una rete a carattere generalista all'impegno assunto di "garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e di darne adeguata informazione" (art.2.2 c). Così pure, in relazione alle scelte adottate nell'organizzazione dei palinsesti pomeridiani, ha richiamato le Emittenti ad osservare la massima attenzione per quanto riguarda l'orario di fascia protetta, dove mag-



giore dovrebbe essere lo sforzo di ricercare le soluzioni affinché sia sempre garantita un'offerta per il pubblico dei minori nel suo complesso.

Il Comitato ha, inoltre, evidenziato la necessità di assicurare una chiara segnaletica e ha sollecitato le Emittenti a fornire tale avvertenza su tutti i programmi (e non solo su quelli che presentano criticità) e per tutta la durata del programma (non soltanto all'inizio della trasmissione o dopo le interruzioni pubblicitarie).

In altri casi, il Comitato ha contestato la collocazione di un programma non adatto a una determinata fascia oraria, chiedendo all'Emittente uno spostamento in caso di nuova programmazione.

Entrando nel merito dei contenuti di una determinata trasmissione, si è raccomandato all'Emittente la massima attenzione alla dignità personale dei minori, che può essere ferita da immagini, parole o ogni altra ogni forma di strumentalizzazione.

Talvolta, il Comitato ha deliberato di non ulteriormente procedere con una risoluzione di violazione in quanto, a seguito dell'avvio del procedimento istruttorio, l'Emittente ha deciso la sospensione del programma o lo spostamento in altra collocazione oraria. È il caso del programma *A double shot at love* su MTV, autonomamente sospeso dall'Emittente in seguito agli addebiti del Comitato riguardo agli elementi di problematicità della confusa sessualità proposta.

Un altro caso è stato il programma *Così fan tutte* su Italia 1, trasmesso inizialmente in orario di televisione per tutti e poi spostato in tarda serata, contenente, come si legge nella delibera, "sketch per la maggior parte di natura sessuale piuttosto espliciti, volgarità e atteggiamenti equivoci e imbarazzanti".

In merito al promo *Il meglio dello zoo di 105* sul canale satellitare Comedy Central, preso atto che, a seguito dell'avvio di istruttoria, l'Emittente ha eliminato dal palinsesto il promo con immagini volgari ed esplicite allusioni sessuali e che è stata adottata, da parte dei responsabili editoriali, una più incisiva e rigorosa verifica preventiva dei contenuti trasmessi, il Comitato ha deliberato di non procedere con una risoluzione.

Nel caso dello spot pubblicitario *Datch*, trasmesso da Italia 1, che presentava "situazioni di ambiguità e di trasgressione che violano norme di comportamento socialmente accettate, screditano l'autorità degli insegnanti e disorientano circa i punti di riferimento e i modelli a cui tendere", il Comitato non ha ulteriormente proceduto in seguito all'ordine di cessazione della pubblicità da parte dello IAP, Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

Invece, in presenza di reiterato comportamento dopo una prima raccomandazione, il Comitato ha deliberato risoluzione di violazione per il film *Jerry Maguire*, trasmesso una prima volta su Italia 1 e una seconda su Canale 5.

Il Comitato si è espresso con una raccomandazione anche se l'Emittente aveva adottato tutti gli accorgimenti formali previsti per una programma-



zione particolarmente problematica. In un episodio della fiction *L'ispettore Coliandro*, trasmesso in prima serata, Raidue aveva adottato la farfalla rossa permanente, preceduta da annuncio verbale e con controprogrammazione adeguata sulle altre reti. Tuttavia, ritenendo che i segnali iconografici e la controprogrammazione non siano di per sé elementi del tutto esimenti dalla responsabilità dell'Emittente per la messa in onda di programmi con contenuti altamente problematici, quale quello in esame, si è chiesto all'Emittente di valutare l'opportunità di proporre in orario di "televisione per tutti" episodi con contenuti violenti tali da indurre turbamento, facendo uso in futuro di una maggiore sensibilità per questa fascia oraria. Anche nel corso del 2009 il Comitato ha richiamato Canale 5 sull'istanza rimasta inevasa circa la problematicità dello spazio dedicato al *Grande Fratello* all'interno del programma *Pomeriggio Cinque*, in fascia protetta, come più volte evidenziato anche in passato. Ha ricordato che nel 2004 Mediaset aveva deciso di rinunciare a riproporre la striscia quotidiana in fascia protetta, salvo poi successivamente reintrodurla. La raccomandazione così si conclude: "Alla luce dell'esperienza, considerata la tipologia e le caratteristiche intrinseche del reality, si ritiene che le possibili cautele e gli accorgimenti tecnici che l'Emittente può porre in essere non siano sufficienti ad evitare situazioni e immagini inadeguate a un pubblico di minori. Pertanto auspica e richiede che si eviti la trasmissione del *Grande Fratello* nella fascia protetta".

A conclusione del procedimento riguardante una puntata del programma *Quelli che il calcio* in onda su Raidue, il Comitato ha sottolineato che "l'avvenuto scontro verbale con urla, insulti, toni aggressivi, gesti ed espressioni verbali scurrili può aver turbato piccoli telespettatori in visione nel pomeriggio domenicale. Pur non ravvisando elementi compiuti per procedere ulteriormente, si richiama l'attenzione della Concessionaria del Servizio pubblico affinché siano esercitati opportuni accorgimenti, come la preventiva informazione agli ospiti che la trasmissione è programmata in fascia protetta, per evitare che si ripetano episodi di questo tipo a tutela dei minori specialmente nella programmazione pomeridiana."

## Documento sulla rappresentazione della donna nei media

Il Comitato più volte è stato chiamato ad esprimersi sulla problematica dell'immagine della donna in tv. Ha così elaborato un documento "*Sulla rappresentazione della donna nei media*", in continuità con il documento "*La rappresentazione della donna in televisione*" del 2 marzo 2004. Tra gli allegati il testo integrale del documento, così riassunto.

Tra gli indicatori che misurano il livello di una società diversi riguardano la condizione della donna nella società. Mentre anche nella nostra realtà italiana si può parlare al riguardo di una conduzione 'evoluta', l'immagine





prevalente della donna nella comunicazione televisiva e pubblicitaria non corrisponde in alcun modo alla realtà sociale, non rappresenta le donne vere, ma è sostanzialmente ancorata a quella di 'giocattolo sessuale', connotata da un ammiccamento erotico spesso volgare, fastidioso soprattutto per la ripetitività e l'effetto cumulativo.

Le bambine e le ragazzine che prendono questo modello di donna come loro riferimento non sono stimolate a crescere come persone, ma sono sollecitate ad essere belle, perfette, soprattutto sexy, avendo come massima aspirazione quella di essere coinvolte un giorno in uno show televisivo. I bambini e gli adolescenti, per canto loro, rischiano di crescere con l'idea che le donne siano prevalentemente oggetti sessuali.

Dunque, il messaggio che passa è che nella relazione tra i sessi la donna è pronta a giocare la carta della sua sensualità per ottenere vantaggi concreti, soprattutto nella sfera professionale. Del resto, recenti ricerche ci avvertono che l'attività sessuale tra gli adolescenti si è anticipata in modo preoccupante e, soprattutto, che assume modalità di consumo spicciolo, in alcuni casi di vera e propria prostituzione precoce. C'è da aggiungere che le più recenti tendenze vanno nella direzione di uno sdoganamento totale di comportamenti sessuali un tempo classificabili come "perversione"

Nonostante la presenza consolidata e autorevole di tante giovani professioniste in televisione, la rappresentazione dominante della donna che emerge dai media oggi in Italia - e che, purtroppo, ha maggiore presa sui più giovani - non può certo essere considerata positiva per l'equilibrato sviluppo dei minori, contravvenendo, peraltro, alle disposizioni inserite nel Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegnano le Imprese televisive a produrre programmi che propongano valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, evitando di creare disorientamento circa i punti di riferimento e i modelli cui tendere.

Tutto questo costituisce un significativo problema per la crescita di ragazze e ragazzi partecipi e consapevoli, orgogliosi della propria dignità di persone e di cittadini.

## **Documento su BabyTv, un canale televisivo per bambini d'età inferiore ai tre anni**

Nello scorso mese di agosto Sky ha lanciato in Italia il canale BabyTv, dedicato ai bambini al di sotto dei tre anni. Il canale è visibile in molti Paesi europei ed extraeuropei ed è stato fonte di accese discussioni e polemiche. Il Comitato ha quindi compiuto una review dei principali studi per verificarne l'attendibilità. Il testo integrale del documento, qui riassunto, è riportato negli allegati.

Si è potuto preliminarmente osservare che i più recenti studi internazionali hanno smentito un eventuale potenziamento delle capacità cognitive nei bambini al di sotto dei tre anni che con regolarità vengono sottopo-



sti ad una precoce visione della tv.

La riconosciuta importanza dei 'primi 1000 giorni di vita' rappresenta il valore e la rilevanza che questo primissimo periodo di vita ha e può avere per lo sviluppo dell'uomo. Il rapporto che il bambino ha con il mondo circostante è determinato primariamente dalla relazione e dalla curiosità che egli ha con l'ambiente che lo circonda e con il mondo affettivo che fa da mediatore tra lui e la 'scoperta' dei suoi sensi.

Vi è, inoltre, un rischio che il necessario gioco che si realizza attraverso la finzione e la realtà si scompensi troppo a favore della prima, con le inevitabili conseguenze sulla stessa costruzione del pensiero e su un uso meno integrato della particolare plasticità del cervello e di tutto il complesso neurofisiologico che è messo in campo.

In questa realtà, una precoce e prolungata permanenza del bambino davanti alla tv potrebbe aumentare i rischi di una carenza di relazione, soprattutto affettiva. La televisione, specialmente se il programma proiettato attrae l'attenzione del bambino, tende a favorire inevitabilmente non solo una passività relazionale che non aiuta lo sviluppo, ma ancor più un inizio di una teledipendenza, che comporta notevoli incognite per una sana ed equilibrata crescita e con fondati rischi, in seguito, per un difficile distacco dal mondo dello schermo, sia esso un monitor televisivo o un pc. In conclusione, questo Comitato rileva come non sia presente alcuna informazione dedicata ai genitori tesa a segnalare i possibili effetti negativi dalla precoce esposizione al programma stesso.

Sarebbe pertanto auspicabile un'adeguata diffusione di una esauriente informazione sui media circa i rischi della televisione per i bambini di meno di tre anni. Tale informazione dovrebbe soffermarsi sulla necessità di tempi limitati di visione del/dei programmi e che, soprattutto, il bambino (soprattutto se minore dei tre anni) debba avere accanto un adulto. L'informazione dovrebbe essere completa: non solo avvertire in modo superficiale, ma segnalare, anche per i programmi specificamente adatti ai minori di tre anni, che una visione prolungata e priva di adulti accanto può comportare effetti negativi nello sviluppo psico-fisico, come passività, dipendenza, ritardi nel linguaggio, possibili stati di agitazione, difficoltà nel sonno e nell'attenzione.

## **Il contenzioso con Sky: la questione dell'accesso condizionato e del controllo specifico e selettivo**

Se alcune emittenti televisive satellitari, in seguito all'intervento del Comitato, hanno espresso rassicurazioni di prestare maggiore attenzione alla tutela dei minori nella loro programmazione, Sky, principale player di questa tipologia di offerta televisiva, continua a dichiararsi esente dal-



l'applicazione del Codice. Da lungo tempo è aperto un contenzioso tra il Comitato e l'emittente Sky, che rivendica di non essere tenuta all'osservanza del Codice in quanto non firmataria dello stesso. Sostiene, inoltre, di essere esentata dal rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei minori per la modalità trasmissiva adottata ad accesso condizionato, che comunque prevede la possibilità a richiesta dell'adozione di un controllo specifico e selettivo (PIN).

Gli interventi in merito del Comitato sono stati inefficaci. L'Autorità non ha seguito in proposito un chiaro indirizzo interpretativo e alle risoluzioni adottate dal Comitato non hanno fatto seguito opportuni procedimenti sanzionatori, restando quindi aperta una soluzione del problema.

Il Comitato auspica che la definizione del nuovo assetto normativo che interesserà i servizi di media audiovisivi in seguito al recepimento della Direttiva risponda pienamente al dettato della stessa riguardo alla tutela dei minori e costituisca l'occasione per dare risposta a una problematica da tempo incontrata dal Comitato nello svolgimento della sua attività.

In particolare, la questione in esame riguarda il carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato e l'interpretazione da dare alla vigente normativa in relazione alle caratteristiche che debba avere un sistema di controllo specifico e selettivo al fine di evitare che i minori possano assistere a programmi per loro potenzialmente lesivi.

Nonostante la Direttiva all'art. 22 stabilisca un divieto tassativo alla trasmissione di programmi gravemente nocivi, come la pornografia che è offesa alla dignità della persona, con la modalità di trasmissione ad accesso condizionato si è di fatto legittimata la possibilità di trasmettere anche programmi pornografici o di violenza gratuita.

Ciò è dovuto all'equivocità e alla confusione introdotta con il Testo Unico della Radiotelevisione che, all'art.4 comma 1 b), stabilisce che sono vietate le trasmissioni di programmi che "anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo".

L'interpretazione sulla deroga introdotta dal citato articolo, ultimo periodo, non è univoca. Il Comitato ritiene che condizioni per usufruire della deroga dovrebbero essere una effettiva protezione del sistema di inibizione dell'accesso (*parental control*) e la classificazione di tutta la programmazione secondo criteri certi e definiti. L'attivazione da parte dell'utente di un sistema di *parental control* presente nel decoder non garantisce di per sé un'effettiva protezione da contenuti potenzialmente nocivi. Il Comitato, raccogliendo le istanze che in particolare l'associazionismo familiare da tempo sollecita, ritiene necessaria l'introduzione di una fun-



zione di controllo parentale che inibisca l'accesso a tutti i prodotti editoriali non adatti ad un pubblico di minori, lasciando all'utente la facoltà di una sua eventuale disattivazione tramite digitazione di un PIN. Inoltre, ritiene che la classificazione dei contenuti dei programmi ad accesso condizionato debba essere realizzata in modo imparziale e uniforme secondo criteri chiari e condivisi, tramite un sistema di *rating* sulla base di fasce di età. Oggi Sky classifica per classi di età solo film e telefilm.

## Il Comitato e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Comitato ha posto all'attenzione di Agcom il controverso rapporto in essere con Sky, chiedendo di esprimersi sulla questione sopra richiamata del carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato.

La Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità, in risposta, ha comunicato al Comitato che, allo stato della normativa vigente, l'adozione del *parental control* ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 278/04/CONS, e la relativa esplicitazione nella Carta dei servizi adottata ai sensi della stessa delibera, parrebbe a una prima analisi corrispondere all'adozione del sistema di controllo dell'accesso specifico e selettivo idoneo a fruire del regime derogatorio di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1 b) del Testo Unico. Il beneficio della fruizione del menzionato regime derogatorio, peraltro, ad avviso della Commissione, è condizionato all'applicazione di un effettivo sistema di classificazione dei contenuti alla generalità della programmazione offerta e a tal proposito sono in corso approfondimenti istruttori relativamente alla osservanza da parte degli operatori di tale prescrizione.

Il Comitato ha ritenuto questa risposta interlocutoria e ha paventato che possa lasciare spazio a situazioni interpretative di dubbia discrezionalità, con conseguenze di grave nocimento della tutela dei minori, distorsioni del mercato e violazione della normativa, come purtroppo conferma la decisione di Sky di trasmettere dal 30 ottobre scorso la programmazione *hard pay-per-view* 24 ore su 24, la cui offerta era vincolata solo alle ore notturne. Il Comitato, pertanto, ha auspicato che il recepimento della direttiva 2007/65/CE possa contribuire a risolvere la controversa questione.

Durante lo scorso anno è proseguita la fattiva collaborazione tra Comitato e Agcom in merito a segnalazioni di violazioni del Codice nella programmazione televisiva. Come stabilito dal Codice (art.6.3), tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del Codice, oltre ad adottare i provvedi-



menti di sua competenza, inoltra denuncia all'Autorità contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall'Emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi della legge, con riferimento all'emanazione delle sanzioni previste. La Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di Agcom, in un incontro con l'Ufficio di Presidenza del Comitato, ha confermato che le segnalazioni vengono ritenute dall'Autorità qualificate e conseguentemente valutate.

Tra gli uffici del Comitato e dell'Autorità si è avviato un lavoro per analizzare i procedimenti in corso, confrontare schemi e criteri valutativi, attuare uno scambio di informazioni sulle emittenti oggetto di monitoraggio.

## **La collaborazione del Comitato con Corecom, Istituzioni e Associazioni**

Nello svolgimento del suo lavoro, il Comitato ha inteso valorizzare la collaborazione con i Corecom-Comitati Regionali per le Comunicazioni, anche in considerazione delle nuove deleghe ricevute dall'Agcom. In materia di monitoraggio televisivo, i compiti dei Corecom non si limitano più alla tutela dei minori e al rispetto delle norme della par condicio, ma hanno assunto le caratteristiche di una piena vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale. La presenza tra i membri del Comitato di un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom aiuta a favorire questa collaborazione. Si è incontrato il Coordinamento nazionale dei Corecom, come pure i rappresentanti del Corecom Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Piemonte nelle rispettive Regioni.

La presenza istituzionale del Comitato è stata richiesta da molteplici istituzioni, enti e associazioni in diversi contesti, sia in Roma che in diverse regioni italiane. Così pure c'è stata una partecipazione del Comitato in fiere e manifestazioni.

## **La direttiva 2007/65/CE e la tutela dei minori**

Con la digitalizzazione dei media e in particolare della televisione, insieme alla crescente offerta di contenuti veicolati su diverse piattaforme, è aumentata anche la necessità di nuove forme di tutela dei piccoli telespettatori.

Sono ormai numerose le fonti del diritto che sollecitano il rispetto e la tutela dei minori nella comunicazione. La Convenzione ONU sui Diritti



dell'Infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991, riconosce il minore, da 0 a 18 anni, come “soggetto” di diritti, anche nel campo della comunicazione. La *Carta dei Diritti Fondamentali* dell'Unione Europea del 2000 ha ribadito il principio dell'interesse superiore del bambino.

La nuova direttiva 2007/65/CE sui Servizi Media e Audiovisivi, che il nostro Paese si appresta a recepire, ribadisce che la nozione di “norme di interesse pubblico generale” include, tra l'altro, la protezione dei minori e che è necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, ivi comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

Se gli Stati membri devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità, tra i casi in cui questo principio può essere derogato c'è anche la tutela dei minori. L'art.22 della Direttiva distingue tra i programmi che possono “nuocere gravemente” ai minori (comma 1) da altri programmi che possono “nuocere” ai minori (comma 2). Per i primi viene stabilito un divieto assoluto alla trasmissione. Per i secondi la trasmissione è condizionata dalla scelta dell'orario di trasmissione o da qualsiasi altro accorgimento tecnico che escluda normalmente la presenza di minori all'ascolto.

La Direttiva invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti, oltre che la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. Ribadisce la necessità di un'educazione ai media, come pure di controlli sui programmi che contengono “scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche”, verificando la fattibilità tecnica e giuridica di una segnalazione dei contenuti armonizzata.

Se è certamente positiva la presenza di queste norme, tuttavia la maggiore liberalizzazione e flessibilità introdotta nelle comunicazioni commerciali renderanno anche i minori più esposti alla pubblicità.

## Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.44

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.44, introduce norme più chiare rispetto all'applicazione della normativa vigente a tutela dei minori e sana parzialmente il vulnus procurato all'art.22 della Direttiva dalla vigente normativa.

Al comma 1 ribadisce che “sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza



gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3".

Al comma 3 precisa che "la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle 7.00 alle 23.00 su tutte le piattaforme di trasmissione".

Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e approvati con Decreto ministeriale. L'Autorità adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente possibili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3. Infine, i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00. Viene riconfermata la fascia protetta per i minori dalle 16 alle 19.

Il Comitato rileva che il Decreto introduce norme più restrittive a tutela dei minori. Tutti i contenuti gravemente nocivi verranno trasmessi solo di notte, con l'adozione di un sistema di protezione ad accesso condizionato. Tali contenuti a visione non libera dovranno essere offerti con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto. Al Comitato è affidata la classificazione di questi contenuti nocivi. Tutte le Emittenti sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori.

Nel prendere atto di queste disposizioni, il Comitato rileva che, se da un lato viene comunque espressamente vietata la trasmissione diurna di contenuti "gravemente nocivi", la nuova dizione proposta rende possibile la trasmissione in orari notturni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, anche se criptati, che la Direttiva all'art.22 comma 1, invece, tassativamente vieta. Per queste ragioni, il Comitato ha richiamato il Governo e il Parlamento ad attuare integralmente quanto disposto al proposito dalla Direttiva.



Inoltre, per evitare che, in sede applicativa, possano manifestarsi dubbi circa la corretta interpretazione delle norme contenute nel Decreto, ha richiesto di estendere anche ad altri programmi considerati comunque nocivi la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che tali programmi possano essere visti dai minori. È, infatti, indispensabile equiparare alla nocività dei film vietati ai minori di anni quattordici, per i quali è riaffermato il divieto alla trasmissione nelle ore diurne, anche altri prodotti televisivi che, proprio perché non destinati alle proiezioni cinematografiche, non devono essere sottoposti ad alcuna valutazione pubblica, come quella appunto delle commissioni di revisione cinematografica per quanto attiene ai film destinati al pubblico delle sale.

Infine, il Comitato ha evidenziato la necessità che in caso di trasmissione in chiaro di programmi destinati a un pubblico adulto, è indispensabile che la segnaletica di avvertimento accompagni l'intera durata della trasmissione, come stabilisce la Direttiva all'art.22 comma 3, e non solo sia presente all'inizio e nel corso della trasmissione, come prescritto invece nel Decreto. È questa un'esigenza molto sentita dalle famiglie che, davanti alla crescente offerta televisiva, avvertono ancora di più la necessità di aiuti e indicazioni atte a compiere scelte consapevoli tra i programmi dei palinsesti televisivi e utili a salvaguardare la tutela dei minori all'ascolto.

## Il Contratto di Servizio Rai 2010 - 2013

Oltre al recepimento della Direttiva, il Comitato ha posto l'attenzione su un altro importante provvedimento: il nuovo Contratto di Servizio Rai 2010-2013.

In merito alla tutela dei minori ha evidenziato alcune proposte di modifica del vigente art.7 del Contratto di Servizio Rai 2007-2009 quali: la precisazione che gli impegni assunti dalla Concessionaria in tema di programmazione televisiva per minori si intendono su qualsiasi piattaforma e quale sia il sistema di trasmissione; l'impegno a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sui rischi dell'uso dei media da parte dei minori, anche promuovendo la diffusione di accorgimenti tecnici di protezione; l'adozione di sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, anche con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, per tutta la durata dei relativi programmi, quelli adatti ai minori, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto.

Inoltre, in merito alle linee guida emanate dall'Agcom per la definizione del nuovo Contratto di Servizio Rai, il Comitato ha formulato alcune osservazioni sugli artt. 54 e 55 concernenti la disciplina relativa alla tutela dei minori. Rilevando che l'art. 54 tralascia di indicare la pornografia quale contenuto vietato, così come indicato per la violenza gratuita, il





Comitato ribadisce in proposito che, ai sensi del quadro normativo vigente, i programmi che contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche sono vietate. Inoltre, evidenzia, riguardo all'art. 55, l'armonizzazione del sistema di segnaletica attualmente in uso con un sistema basato sulle fasce di visione, le fasce d'età che vengono così articolate: programmi per tutti; sconsigliato ai minori di anni 12; sconsigliato ai minori di anni 16. Da questa classificazione si può dedurre che dai 16 ai 18 anni non si è più considerati minori, ma si rientra nella fascia programmi per tutti. Ciò suscita delle perplessità in quanto appare in contrasto con la disciplina vigente. Peraltro, dal contesto della normativa europea non è dato evincere un indirizzo all'abbassamento dell'età minorile agli anni 16, mentre permangono precise indicazioni, quale quella inserita nella decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 2003 che definisce "bambino" il minore degli anni 18.

Il Comitato osserva, infine, che l'introduzione nel Contratto di Servizio Rai della classificazione proposta, creerebbe una disparità di trattamento tra la Rai e le altre Emittenti a cui vengono applicate le diverse disposizioni scaturenti dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

## Verso un nuovo Codice Media e Minori

Nonostante il Comitato abbia cambiato denominazione assumendo il nome "Comitato per l'Applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori", le sue attuali competenze si limitano all'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Tuttavia, la digitalizzazione in atto non solo ha cambiato profondamente il consumo televisivo, reso possibile ormai su molteplici piattaforme, ma ha reso sempre più la tv strumento multimediale e in dialogo continuo con tutto l'ambiente masmediale. Questo inarrestabile processo rende improcrastinabile affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le Emittenti televisive, anche per i fornitori di contenuti di Internet, i gestori della telefonia, i produttori di videogiochi.

Nella scorsa primavera il Comitato è stato invitato a partecipare a un tavolo di lavoro con gli uffici di largo Brazzà del Ministero dello Sviluppo Economico alle problematiche connesse alla tutela dei minori su internet, videotelefonati, videogiochi per la definizione di un Codice Media e Minori. Il Comitato auspica che tale lavoro - sospeso dopo la pausa estiva - possa essere ripreso al più presto. Segnali in tal senso vengono anche dal dibattito recentemente apertosi proprio sui temi della libertà e responsabilità su Internet e dalla disponibilità manifestata da operatori della comunicazione digitale di aprire un tavolo di confronto istituzionale per la promozione di un Codice di autoregolamentazione volto a



combattere tutte le forme di illegalità della rete.

In occasione dell'audizione resa alla Commissione parlamentare per l'infanzia il 23 giugno 2009, il Presidente del Comitato ha sollecitato l'emanazione di un Codice di autoregolamentazione Media e Minori, che dovrebbe impegnare i fornitori di accesso, di contenuti e di servizi a individuare, compatibilmente con le tecnologie disponibili e nell'ambito della propria attività, strumenti e metodologie per consentire ai minori, ai genitori, agli educatori un accesso tutelato e quindi più sicuro ai contenuti e ai servizi on line.

Nel corso dell'audizione, il Presidente del Comitato ha indicato alcune linee orientative per la definizione di nuove competenze del Codice, guardando al più vasto contesto europeo - in particolare a pronunciamenti e azioni della UE in tema di Internet e nuovi media - come pure all'esperienza acquisita dal Comitato di garanzia Internet e Minori, costituito nel 2004 e soppresso nel 2007.

Quattro i principi che dovrebbero ispirare il Codice Media e Minori:

- 1- i diritti fondamentali della libertà di espressione e di informazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere attentamente bilanciati con l'interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell'Unione europea;
- 2- autoregolamentazione-coregolamentazione: il Parlamento europeo e il Consiglio invitano a favorire processi di autoregolamentazione-coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo;
- 3- un approccio di partnerariato internazionale che renda Internet più sicuro per i minori, come richiesto nelle sedi europee, è richiesto dalla natura transnazionale dei nuovi media;
- 4- educazione ai media: atteggiamenti impositivi difficilmente riescono a sortire da soli gli effetti desiderati; restano centrali l'educazione, la formazione, la responsabilità, anche richiamati dal Parlamento europeo.

Si può prevedere un unico Codice così strutturato: una parte di principi generali, che riprenda e integri la prima parte del Codice Tv e Minori; una seconda parte sulla tv (l'attuale testo del Codice Tv e Minori); una terza parte sui nuovi media (comprensiva di Internet, videotelefonia, videogiochi). Agli attuali membri del Comitato che continueranno ad occuparsi solo della televisione, si aggiungeranno altri membri per la parte riguardanti i nuovi media.

Tra gli allegati a questi Elementi di Consuntivo anche la parte dedicata al nuovo Codice Media e Minori dell'audizione resa alla Commissione parlamentare per l'infanzia dal Presidente del Comitato e la Raccomandazione 1882 (2009) del 28 settembre 2009 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa "La promozione di Internet e dei servizi di comunicazione online adatti ai minori".



## Il Comitato e la Media Education

Il Comitato ha avviato una riflessione sulla necessità di aiutare lo sviluppo della Media Education, un'attività educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani informazione e comprensione critica circa la comunicazione dei media e in particolare della televisione.

Il Comitato vuole rendersi parte attiva in questo processo evolutivo e culturale, soprattutto in un momento in cui l'uso dei media da parte dei ragazzi è al pari del saper leggere e scrivere. Accogliendo le indicazioni al riguardo contenute nel Codice, si vorrebbe avviare un percorso di educazione ai media con particolare riguardo alla televisione. Un percorso che da un lato valorizzi le più diverse iniziative di Media Education operanti, incrementando così la diffusione del Codice, e dall'altro articoli un progetto da presentare in via sperimentale in una o più Regioni pilota.

All'interno del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori sono definiti alcuni principi generali, che possono rappresentare le finalità di un progetto di Media Education promosso dal Comitato.

Tali finalità possono essere così delineate:

- 1- migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori, anche attraverso opportune sensibilizzazioni e occasioni formative rivolte a tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione di programmi e palinsesti rivolti ai minori;
- 2- sostenere adulti, genitori, educatori, insegnanti con percorsi formativi che li rendano capaci di aiutare i minori ad un uso corretto dei media ed in particolare della tv, per evitare il pericolo di una dipendenza e imitazione dei modelli e consentire lo sviluppo di un senso critico;
- 3- collaborare con il sistema scolastico per incoraggiare ogni forma di Media Education;
- 4- attivare ogni forma di sinergia con Istituzioni, Autorità e Associazioni impegnate e interessate allo sviluppo di un articolato progetto di educazione ai media.

Obiettivi di questa attività di educazione ai media saranno:

- far conoscere a formatori e studenti il Codice di autoregolamentazione e la nascita, gli sviluppi e le attività del Comitato Media e Minori;
- accrescere negli studenti l'attenzione critica verso i testi e i linguaggi dei media e i modelli in essi proposti.

Al fine di attivare una serie di iniziative per il raggiungimento dei primi due obiettivi segnalati, sono allo studio le seguenti proposte:

- attivare una raccolta dati sulle esperienze di Media Education più significative operanti in alcune Regioni campione, chiedendo a queste di essere ospitati per un intervento che illustri i contenuti del Codice e l'attività del Comitato;
- monitorare le iniziative formative rivolte ai docenti o formatori in genere, avviate in alcune Università, richiedendo alle stesse di poter



essere ospitati nei loro percorsi per un intervento che illustri i contenuti del Codice e l'attività del Comitato;

- promuovere, anche in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, un incontro con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di sostenere la necessità di avviare progetti istituzionali di Media Education, coinvolgendo direttamente i Corecom regionali.

Tale progetto consisterebbe in due momenti: un primo momento di formazione rivolto ai Docenti, che preveda - oltre alla presentazione del Codice e dell'attività del Comitato - anche interventi formativi per metterli nella condizione di guidare l'attività proposta ai ragazzi; un secondo momento rivolto ai ragazzi, che preveda la proposta di un'attività sotto forma di Concorso.

Nell'anno accademico 2008-2009 il Comitato, tramite l'Associazione Tv e Minori, ha avviato una collaborazione con il master Multimedia Education realizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, ProMEDIA2000 e il MED. La collaborazione ha visto l'erogazione di 4 contributi finanziari per i corsisti del Master. È allo studio un nuovo progetto per la prosecuzione della collaborazione anche per l'anno in corso, che potrebbe portare a una maggiore interazione con l'attività del Comitato.

*Roma, Febbraio 2010*

**Franco Mugerli**, Presidente

**Paolo Bafile**, Vicepresidente

**Maria Eleanora Lucchin**, Vicepresidente



## Elenco tavole infra testo

<b>Tavola A</b> - I lavori del Comitato 2003-2009	pag.	6
<b>Tavola B</b> - Atti prodotti dal Comitato 2003-2009	pag.	7
<b>Tavola C</b> - Violazioni per Emittente 2003-2009	pag.	8
<b>Tavola D</b> - Risoluzioni per genere di programma 2006-2009	pag.	9

## Elenco Allegati

### Allegato 1

Composizione del Comitato di applicazione del Codice Media e Minori	pag.	30
---	------	----

### Allegato 2

Delibere di risoluzione Anno 2009	pag.	31
-----------------------------------	------	----

### Allegato 3

Delibere di raccomandazione Anno 2009	pag.	93
---------------------------------------	------	----

### Allegato 4

Documento <i>“Sulla rappresentazione della donna nei media”</i>	pag.	96
---	------	----

### Allegato 5

Documento <i>“BabyTv, un canale televisivo per bambini d’età inferiore ai tre anni”</i>	pag.	98
---	------	----

### Allegato 6

Audizione del Presidente del Comitato presso la Commissione parlamentare per l’infanzia sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione (23 giugno 2009)	pag.	102
---	------	-----

### Allegato 7

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa - Raccomandazione 1882 (2009) 28/09/09 <i>“La promozione di Internet e dei servizi di comunicazione online adatti ai minori”</i>	pag.	114
--	------	-----

### Allegato 8

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.44	pag.	120
---	------	-----



**COMPOSIZIONE COMITATO MEDIA E MINORI \***

DR. FRANCO MUGERLI	PRESIDENTE
AVV. PAOLO BAFILE	VICEPRESIDENTE
DR.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN	VICEPRESIDENTE

**RAPPRESENTANTI EMITTENTI**

---

**Effettivi**

DR.SSA ALESSIA CARICATO  
 DR.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN  
 DR. GIANFRANCO NOFERI  
 ING. BIANCA PAPINI  
 DR. FILIPPO REBECCHINI

**Supplenti**

DR. MARIO ALBANESI  
 DR. MARCELLO CIANNAMEA  
 DR. ROCCO MONACO  
 DR.SSA STEFANIA ROTOLO

**RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI**

---

**Effettivi**

DR. FRANCO MUGERLI  
 ON. MARIELLA BOCCIARDO  
 ON. BARBARA MANNUCCI  
 AVV. FRANCESCO SORO  
 DR.SSA EMILIA VISCO

**Supplenti**

DR. GIOVANNI BIONDI  
 DR. ALESSANDRO CAROSELLI  
 DR. PIETRO CARRELLA  
 DR.SSA MICAELA OTTOMANO

**RAPPRESENTANTI UTENTI**

---

**Effettivi**

AVV. PAOLO BAFILE  
 PROF. GIOVANNI BAGGIO  
 SEN. MARIA BURANI PROCACCINI  
 DR.SSA ELISA MANNA  
 DR.SSA ANGELA NAVA MAMBRETTI

**Supplenti**

PROF.SSA MILLY BUONANNO  
 AVV. GIORGIO DE MARINIS  
 DR.SSA CLAUDIA DI LORENZI  
 DR. DOMENICO INFANTE  
 DR. GIUSEPPE NOTARSTEFANO



## DELIBERE DI RISOLUZIONE - ANNO 2009

- **IRIDE** su **ODEON TV** e **CANALE 8** il 04/10/08 dalle 21-  
Risoluzione n.1 del 15 gennaio
- **SCALO 76** su **RAIDUE** il 6/12/08 dalle 15.07 - Risoluzione n.2 del 2  
febbraio
- **LA STORIA SIAMO NOI** su **RAITRE** il 13/01/09 dalle 8.17 -  
Risoluzione n.3 del 17 febbraio
- **LOTTO** su **STUDIO EUROPA** il 9/01/09 dalle 14.52 alle 18.40 -  
Risoluzione n.4 del 17 febbraio
- **RICOMINCIO DA QUI** su **RAIDUE** il 13/01/09 dalle 16.17 alle  
17.19 - Risoluzione n.5 del 17 febbraio
- **LOTTO** su **PUNTOSAT 2 TELEMODENASAT** il 19/01/09 dalle  
14.48 alle 20.56 - Risoluzione n.6 del 17 febbraio
- **LOTTO** su **PUNTOSAT** il 20/01/09 dalle 14.29 alle 20.32 -  
Risoluzione n.7 del 17 febbraio
- **SPOT TWINGO** su **RETI RAI** il 22/01/09 - Risoluzione n.8 del 17  
febbraio
- **SPOT TWINGO** su **RETI MEDIASET** il 22/01/09 - Risoluzione n.9  
del 17 febbraio
- **SPOT TWINGO** su **LA7** il 22/01/09 - Risoluzione n.10 del 17 feb-  
braio
- **ANNOZERO** su **RAIDUE** il 15/01/09 dalle 21 - Risoluzione n.11 del  
2 marzo
- **LOTTO** su **TIZIANASAT** il 13/01/09 dalle 14.39 alle 20.47 -  
Risoluzione n.12 del 16 marzo
- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 9/01/09 dalle 18.18 -  
Risoluzione n.13 del 16 marzo



- **CARTOMANZIA** su **NAPOLIMIA** il 3/02/09 dalle 17.02 alle 19.24 - Risoluzione n.14 del 16 marzo
- **CARTOMANZIA** su **MEDIATEL** il 9/02/09 dalle 16.09 alle 21.00 - Risoluzione n.15 del 16 marzo
- **AMERICAN PIE** su **ITALIA I** l'8/03/09 dalle 19.33 - Risoluzione n.16 del 30 marzo
- **I SIMPSON** su **ITALIA I** il 2/03/09 dalle 14.30 - Risoluzione n.17 del 30 marzo
- **LOTTO** su **PUNTOSAT** il 24/02/09 dalle 15 alle 18 - Risoluzione n.18 del 30 marzo
- **LOTTO** su **PUNTOSAT 2 TELEMODENASAT** il 23/02/09 dalle 15 - Risoluzione n.19 del 30 marzo
- **JACKASS: THE MOVIE** su **RAI4** il 24/01/09 dalle ore 14.15 - Risoluzione n.20 del 21 settembre
- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **ETRURIA CHANNEL** il 19/02/09 dalle 16 alle 18 - Risoluzione n.21 del 21 settembre
- **CIAO G** su **TOSCANA TV** l'1/06/09 dalle 12.25 - Risoluzione n.22 del 5 ottobre
- **LOTTO** su **TELEFORTUNESAT** il 24/08/2009 tra le 15 e le 18 - Risoluzione n.23 del 19 ottobre
- **LOTTO** su **TELEFORTUNESAT** il 21/01/09 dalle 14.53 alle 21 - Risoluzione n.24 del 19 ottobre
- **MALCOLM** su **ITALIA I** il 6/03/09 dalle 16.35 - Risoluzione n.25 del 9 novembre
- **SOKO WIEN - SQUADRA SPECIALE VIENNA** su **RAITRE** il 10/08/09 dalle 17.17 - Risoluzione n.26 del 9 novembre
- **JERRY MAGUIRE** su **CANALE 5** il 6/09/09 dalle 16.06 - Risoluzione n.27 del 9 novembre
- **GOSSIP GIRL** su **ITALIA I** il 29/09/09 dalle 15 - Risoluzione n.28 del 9 novembre





- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **CASTING CHANNEL** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.29 del 23 novembre
- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **DANCE TV** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.30 del 23 novembre
- **LOTTO** su **TIZIANASAT** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.31 del 23 novembre
- **LOTTO** su **CASA ITALIA** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.32 del 23 novembre
- **LOTTO** su **CASA ITALIA** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n. 33 del 23 novembre
- **TG3** su **RAITRE** il 29/07/09 dalle 14 - Risoluzione n.34 del 23 novembre
- **TUTTA LA VERITA'** su **RAIUNO** l'11/10/09 dalle 21.30 - Risoluzione n.35 del 3 dicembre
- **FUORI DI TESTA** su **RAI4** l'8/09/09 dalle 14 - Risoluzione n.36 del 3 dicembre
- **TUTTA LA VERITÀ** su **RAIUNO** il 6/10/09 alle 18.42 - Risoluzione n.37 del 3 dicembre
- **WWW.GIOCACOMODO.IT** su **TELEGENOVA** l'8/04/09 dalle 16.45 alle 17.00 e dalle 18.46 alle 18.58 - Risoluzione n.38 del 3 dicembre
- **CROCEVIA PER L'INFERNO** su **RAI4** il 27/07/09 dalle 14 - Risoluzione n.39 del 3 dicembre
- **WWW.GIOCACOMODO.IT** su **TELELIGURIA** il 6/05/09 dalle 16.45 alle 17.00 - Risoluzione n.40 del 3 dicembre
- **PRENDERE O LASCIARE** su **ITALIA I** il 26/10/09 dalle 20.20 - Risoluzione n.41 del 3 dicembre
- **TRASMISSIONI CON CONTENUTO PORNOGRAFICO** su **FUEGO TV** il 24/09/2009 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.42 del 3 dicembre.
- **PROMOZIONE DI LINEE TELEFONICHE HARD** su **ONE** il



24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.43 del 3 dicembre

- **BLOG ATTUALITA'** su **RAI4** il 27/07/09 dalle 15.45 - Risoluzione n.44 del 21 dicembre
- **PROMOZIONE DI CANALI HARD** su **ITALY ITALY** il 24/09/09 dalle 16 alle 19 - Risoluzione n.45 del 21 dicembre
- **LA NOTTE DEI VAMPIRI** su **TELELOMBARDIA** il 25/08/09 dalle 20.29 - Risoluzione n.46 del 21 dicembre



## **Risoluzione n. 1/09 del 15 gennaio 2009 per programma “Iride” su Odeon TV e Canale 8**

35

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 gennaio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 183/ 08 riguardante il programma “Iride” in onda il 4 ottobre 2008 a partire dalle ore 21.00 circa, visibile anche in zona Salerno-Napoli con tg nudo Naked News Reportage (con indicazione Canale 8 e Odeon TV) , assegnataria la Sezione istruttoria n. 3

non potendo valutare la memoria difensiva in risposta alla notifica inviata il 1 dicembre 2008 e al successivo sollecito del 17 dicembre 2008

rileva che il programma Iride ed il TG nudo Naked News, in orario di televisione per tutti, hanno contenuti utilizzabili solo per un pubblico adulto, con servizio sul titolare di un porno shop con dettagli particolareggiati sugli oggetti venduti, intervista ad un uomo che si traveste di notte ed un servizio tg Naked News

ancorché in parte con segnaletica rossa, non tengono conto che la fascia di programmazione ha un pubblico di minori all’ascolto numeroso con conseguente possibile grave nocumento agli stessi

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con riferimento particolare agli articoli 2.3 e 2.5

invita, pertanto, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 2/09 del 2 febbraio 2009 per programma “Scalo 76” trasmesso da Raidue

36

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 2 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 220/08 riguardante il programma “Scalo 76” trasmesso da Raidue il 6 dicembre 2008 alle ore 15.07

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 27 gennaio 2009

valutata la necessità di richiamare nuovamente l'emittente ad una maggiore e consapevole attenzione a questa tipologia di programmi anche in futuro

rileva che la modalità con cui è stato trattata la pornodipendenza, la ricerca compulsiva del piacere sessuale, non appare adeguata alla serietà dell'argomento dibattuto, alla sua condizione di complessa patologia, al target adolescenziale del programma e all'orario di programmazione. Se nel corso della trasmissione non sono mancati richiami alla condizione patologica del problema, la conduzione complessiva della trasmissione è stata più incline a una trattazione leggera quando non a sottolineare la sagacità del tema, più che a denunciare le gravi conseguenze fisiche e psichiche di questa dipendenza e di adeguate terapie per curarla

ravvisa che se nella scelta degli ospiti, pur essendo stati tenuti presenti diversi orientamenti, tuttavia chi avrebbe avuto più la responsabilità di aiutare il pubblico a comprendere la patologia e le modalità per affrontarla o è stato incomprensibile ed inefficace (lo psicoterapeuta Guerreschi) o non gli è stato dato adeguato spazio per sviluppare i propri interventi (Elisabetta Scala del Moige, Enrico Punzi ex pornodipendente, Federico Ferrazza scrittore), diversamente dalle due pornodive al centro dell'attenzione, di cui una proposta come “quella che è stata per tutti noi, figli degli anni '80, una maestra di vita: Ilona Staller”. La drammatica testimonianza in studio di Luca pornodipendente è stata annullata da altre interviste raccolte in strada, secondo la maggioranza delle quali la pornodipendenza è un fatto normale o al più un problema di modica quantità. Nella scheda “You porn” i numeri della pornografia, scritti su corpi femminili, hanno contribuito a svilire l'immagine della donna senza che nessuna contestazione al riguardo sia stata sollevata in studio



dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione nella sua “ratio”, nella Premessa punti c) e d)

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 3/09 del 17 febbraio 2009 per programma “La storia siamo noi” trasmesso su Raitre

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 6/09 riguardante il programma “La storia siamo noi” trasmesso su Raitre il 13 gennaio 2009 dalle ore 8.17

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 11 febbraio 2009

rileva che la puntata in oggetto, intitolata “Il caso Ciano”, riguardante la storia del processo di Verona ai gerarchi fascisti, le loro esecuzioni e il ritrovamento della sequenza filmata delle stesse, conteneva ripetute immagini di particolare crudezza per le quali doveva essere raccomandata la visione ad un pubblico adulto. Al riguardo la memoria difensiva insiste sul valore culturale e storico del programma, riconosciuto anche dal Comitato che non ha richiesto l’oscuramento di alcune immagini problematiche bensì ha contestato la loro mancata preventiva segnalazione al pubblico. Pur del tutto contestualizzate e certo non gratuite, tali immagini particolarmente forti e impressionanti proposte in una fascia di programmazione per tutti e in apertura di programma avrebbero richiesto un preavviso diretto ai telespettatori, peraltro presente nella versione online del programma. Un rilievo questo niente affatto “incongruo e del tutto insignificante” come scritto nella nota difensiva, perché se doverosamente si è ritenuto opportuno allertare sulla visione on line del documento, *a fortiori* si sarebbe dovuto provvedere per la trasmissione televisiva, come espressamente il Codice di autoregolamentazione (p. 2.3) prescrive: “qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria”.

La memoria difensiva non entra nel merito della contestazione del mancato preavviso. Non si comprende perché, come si legge, “al riguardo, soccorre l’orientamento del Comitato manifestato nelle risoluzioni richiamate del 7 luglio 2004, dell’ 11 gennaio 2005 e del 25 gennaio 2005”, risoluzioni che al contrario richiamano l’obbligo di far precedere da un preavviso diretto ai telespettatori la diffusione di immagini crude, tanto più nelle ore di televisione per tutti. Proprio la mancata informazione sul contenuto del programma non ha consentito lo svolgimento del

“ruolo della famiglia in relazione al diritto-dovere costituzionalmente garantito di istruire ed educare i figli”, pretestuosamente richiamato nella memoria. Altrettanto inconsistente appare l’argomentazione che tale documento fosse stato già trasmesso in passato, “senza che il Comitato o l’Autorità di Garanzia abbiano sollevato alcun rilievo e contestazione”, in quanto il Comitato procede all’avvio di un’istruttoria in seguito a segnalazioni da parte del pubblico come è avvenuto in questo caso

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all’art. 2.3. b)

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 4/09 del 17 febbraio 2009 per programma “Lotto” su Studio Europa

40 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 7/09 riguardante la diffusione su Studio Europa di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 9 gennaio 2009 dalle ore 14.52 alle ore 18.40

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire data 13 febbraio 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





## Risoluzione n. 5/09 del 17 febbraio 2009 per programma “Ricomincio da qui” su Raidue

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

41

a conclusione del procedimento prot. n. 8 / 09 riguardante il programma “Ricomincio da qui” trasmesso su Raidue il 13 gennaio 2009 dalle ore 16.17 alle ore 17.19

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 febbraio 2009

rileva che la puntata, collocata in fascia protetta, è caratterizzata dalla trattazione protratta di una penosa situazione in ambito familiare (una madre parla del suo dolore per la morte dei suoi due figli), nell'intento finale di procurarle consigli e assistenza. Lette le note difensive, il Comitato ritiene non adeguate le giustificazioni apportate dall'emittente e conferma la valutazione che il programma può essere di grave nocimento per i bambini. Ritiene che la drammaticità e le modalità di trattazione dell'argomento non siano adatte alla fascia di programmazione specificatamente dedicata ai minori, in quanto la rappresentazione enfatizzata di tragedie familiari può indurre stati di angoscia e determinare situazioni di insicurezza relativamente a situazioni di abbandono così ripetute proprio nel pubblico più giovane che ha come punto di riferimento la famiglia.

Al riguardo richiama quanto prescritto dal Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3.1 che comporta un impegno “a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16,00 e le ore 19,00, idonea ai minori con un controllo particolare sulla programmazione”. In merito a quanto argomentato nella memoria difensiva, giova chiarire che la fascia protetta - durante la quale la normativa vigente presume i minori (di varia età) soli all'ascolto e non sopportati da presenza di adulto - riguarda tutti i programmi in quel determinato orario, indipendentemente dalla circostanza che il programma sia, o meno, oggetto di consumo televisivo abitudinario dei minori o che questo programma abbia valenza anche informativa; che l'obbligo per le emittenti plurirete di diffondere su almeno una rete nella predetta fascia una programmazione “destinata ai minori” è un obbligo aggiuntivo in positivo, sullo stesso piano dell'obbligo di produzione di programmi di informazione destinato a minori, che si aggiunge agli obblighi generali di tutela particolare dei minori in fascia protetta (16 -19)



ravvisa, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3.1.)

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

Con rinnovato e fiducioso invito a particolare attenzione per le trasmissioni in fascia protetta si ringrazia per l'attenzione

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 6/09 del 17 febbraio 2009 per programma “Lotto” su Puntosat 2 Telemodenasat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 13/09 riguardante la diffusione su Puntosat 2 Telemodenasat di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 19 gennaio 2009 dalle ore 14.48 alle ore 20.56

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 5 febbraio 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 7/09 del 17 febbraio 2009 per programma “Lotto” su Puntosat

44 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 15/09 riguardante la diffusione su Puntosat di promozione di linea telefonica dedicata ai pronostici del Lotto, diffusione avvenuta il 20 gennaio 2009 dalle ore 14.29 alle ore 20.32

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire in data 5 febbraio 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in fascia protetta e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 8/09 del 17 febbraio 2009 per spot “Twingo” sulle reti Rai

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

45

a conclusione del procedimento prot. n. 23/09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso il 22 gennaio 2009 rispettivamente su Raiuno alle ore 18.49 e 20.40, su Raidue alle ore 12.56 e su Raitre alle ore 19.56

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa: la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che sostengono che: “questi filmati non possono offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, dal momento che il loro tono, leggero e delicato, è completamente privo di malizia, di elementi scabrosi o pruriginosi... Tutto il racconto è un simpatico ed autoironico esercizio mentale, che gioca su argomenti apparentemente tabù con un'apertura 'leggera' e così naif da lasciare, alla fine, nello spettatore/consumatore, una simpatica sensazione positiva. Ed ancora, né per contro si potrà argomentare che un pubblico



giovanile o minore possa essere disturbato dalle scene proposte”

evidenzia al contrario che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione “protetta” non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le Imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 9/09 del 17 febbraio 2009 per spot “Twingo” sulle reti Mediaset

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 24/ 09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso il 22 gennaio 2009 rispettivamente su Canale 5 alle ore 7.57, 16.51, 21.13, su Italia 1 alle ore 10.33 e su Rete 4 alle ore 20.27

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa; la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che in conclusione sostengono che: “le due versioni dello stesso spot sopra descritte non appaiono, quindi, in grado di veicolare o esaltare “disvalori” ma, piuttosto, attraverso l'ironia, le iperboli e i paradossi che caratterizzano da sempre lo specifico del linguaggio pubblicitario, fare viceversa esplicito riferimento a valori positivi come il dialogo, la tolleranza e l'accettazione della diversità”



prende atto che, come dichiarato, “l’Azienda rinnova il proprio impegno a uno scrupoloso controllo degli spot trasmessi”, ma rileva che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione protetta non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le Imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





## Risoluzione n. 10/09 del 17 febbraio 2009 per spot “Twingo” su La7

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 febbraio 2009

49

a conclusione del procedimento prot. n. 25/09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso da La7 il 22 gennaio 2009 alle ore 17.34 e alle 21.11

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire da Telecom Italia Media S.p.A. il 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa: la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che sostengono che: “Lo spot trasmesso alle ore 17.34 - in quanto è l'unico ad essere andato in onda in fascia protetta (16.00-19.00) - non viola la disposizione dell'art. 4.1 perché non è in grado di incidere sullo sviluppo armonico della personalità dei minori... Tenendo in considerazione la durata estremamente breve dello spot, la modalità con cui si susseguono le immagini, la necessità di operare connessioni logiche estranee ad un bambino al fine di comprendere la scena ironica, è possibile affermare che non vi è alcuna violazione della disposizione”



evidenza al contrario che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione protetta non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le Imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 11/09 del 2 marzo 2009 per Annozero su Raidue

51

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 2 marzo 2009 a conclusione del procedimento protocollo n. 11/09 riguardante il programma “Annozero” in onda su Raidue il 15 gennaio 2009 alle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 febbraio 2009

rileva che nel corso del reportage da Gaza “La guerra dei bambini a Gaza”, collocato in orario di “televisione per tutti” di massimo ascolto, viene intervistata una minore in grave situazione di sofferenza fisica ed emotiva, il cui volto non è stato oscurato. Il giornalista la incalza con domande molto specifiche chiedendole di ricordare immagini drammatiche di guerra e violenza che la bambina ha subito e di cui è stata testimone. Inoltre nel corso del reportage sono state effettuate riprese di altri minori senza oscurarne il volto

ritiene che ciò contrasta con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che dispone di non intervistare minori in situazioni di grave crisi e in ogni caso di garantirne l'assoluto anonimato

reputa non convincente la nota difensiva Rai che tra l'altro sottolinea: il particolare carattere di documento di guerra; il consenso e la presenza dei familiari durante l'intervista; la scelta di non oscurare il volto della minore motivata perchè “proteggerne l'anonimato avrebbe dato adito a molti dubbi sull'autenticità del servizio e sarebbe stato anche inutile perchè si è fatto riferimento più volte al nome della famiglia e al nome della bambina”; concludendo che “senza le contestate sequenze filmate o senza la contestata intervista l'informazione sarebbe stata menomata nella sua comprensibilità”

richiama quanto previsto dal Codice riguardo ai programmi di informazione, con particolare riferimento agli artt. 2.3 e 1.2 c, e dalla Delibera n. 144 dell'8 marzo 2005 sull'immagine dei minori stranieri, che ribadisce che il diritto dei cittadini ad una informazione la più ampia possibile richiede la definizione di limiti alla diffusione di notizie e immagini nel rispetto dei valori costituzionali, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli e dei minori e al rischio concreto per loro di essere identificati



rammenta altresì quanto stabilito sul rispetto della propria privacy dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 675/96 (legge sulla Privacy), come anche precisato dal Garante per la protezione dei dati personali in una nota del 6 giugno 2007 al Comitato: “Come più volte affermato da questa Autorità, anche quando le informazioni o le immagini relative ai minori vengono rese disponibili da genitori o, comunque, con il loro consenso, il giornalista ha in ogni caso il dovere di valutare autonomamente se il loro trattamento possa recare pregiudizio ai minori stessi e, quindi, di adottare le cautele di volta in volta più opportune a tutelarli, astenendosi se necessario dal trattamento medesimo”

ricorda infine il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 7, 8, 9) che ribadisce che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decide di diffondere notizie e immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all’ art. 1.2 c

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 12/09 del 16 marzo 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su Tizianasat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 16 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n.10/09 riguardante la diffusione sull'emittente Tizianasat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 13 gennaio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente tra le 14.39 e le 20.47

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostre comunicazioni di avvio di procedimento del 3.2.09 e sollecito del 24.2.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 , 4.3 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 13/09 del 16 marzo 2009 per “La vita in diretta” su Raiuno

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 16 marzo 2009

a conclusione del procedimento protocollo n. 22/ 09 riguardante il programma “La vita in diretta” in onda su Raiuno il 9 gennaio 2009 alle ore 18.18

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 26 febbraio 2009

rileva che la puntata in oggetto del programma “La vita in diretta” ha proposto un ampio e particolareggiato servizio sulla sentenza emessa nello stesso giorno nei confronti di Luca Delfino che nell’agosto 2007 uccise a coltellate in pieno centro di Sanremo la ex fidanzata e che precedentemente era già stato indagato per la morte di un’altra ex fidanzata. Il servizio, che ricostruisce tutto il caso, è stato trasmesso in fascia protetta (h. 16 - 19)

ritiene che il servizio ha modalità non idonee ad una visione da parte di minori. Nel servizio che ricostruisce l’intera vicenda sono state trasmesse immagini a rallentatore del volto di Luca Delfino, tese a rimarcare il delirio e la pazzia di un uomo al contempo sprezzante nel dichiarare la sua innocenza, contrapposte all’immagine dolce e serena della ex fidanzata Maria Antonietta Multari. In particolare si evidenzia il tono ansiogeno della telefonata tra vittima e carnefice. A sottolineare l’angoscia non è solo il fatto ricordato anche da Raiuno nella memoria difensiva che “quella telefonata, registrata e consegnata ai carabinieri, non bastò a prevenire il delitto”, ma anche l’edizione del servizio stesso che ha accentuato un clima di ansia e di paura. Nel corso della telefonata si è ricorso inoltre a una musica cupa e concitata in sottofondo per enfatizzare la drammaticità di una conversazione che si conclude con la frase gridata dalla vittima “Luca Delfino, sai cosa fa? O stai con lui o ti fa fuori.... Ti sei appropriato di casa mia? Ti sei appropriato di me?”

rammenta che il Comitato esprime le proprie valutazioni in applicazione al Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e con modalità del tutto autonome da quelle dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ritiene altresì che il servizio in oggetto non è stato trattato con un linguaggio discreto e sobrio, al contrario sono stati accentuati particolari ansiogeni



dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art.3.1

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 14/09 del 16 marzo 2009 per programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto su Napolimia**

56

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 16 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 27/09 riguardante un programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto trasmesso da Napolimia il 3 febbraio 2009 dalle ore 17.02 fino alle ore 19.24

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Napolimia il 20 febbraio 2009

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





**Risoluzione n. 15/09 del 16 marzo 2009  
per programma di cartomanzia  
con promozione di linea telefonica  
a valore aggiunto su Mediatel**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 16 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 36/09 riguardante un per programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto trasmesso da Mediatel il 9 febbraio 2009 dalle ore 16.09 fino alle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediatel il 26 febbraio 2009

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 16/09 del 30 marzo 2009 per il film “American Pie” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, riunito il 30 marzo 2009

a chiusura del procedimento prot. n.51/09, riguardante la diffusione del film “American Pie”, su Italia 1 a partire dalle ore 19.33 dell’8 marzo 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 marzo 2009

conferma che il genere della commedia giovanilistica-demenziale e l’elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti a ridosso della fascia protetta di un film che presenta scene gravi, volgarità e turpiloquio, linguaggio scurrile e spinto, nonché espliciti riferimenti alla sfera sessuale che la stessa memoria difensiva riconosce “frequenti e talvolta di gusto discutibile”

ritiene che la segnaletica adottata (bollino rosso intermittente) non sia sufficiente all’orario di trasmissione

rigetta la tesi per cui l’assenza di divieti data dalla Commissione di revisione cinematografica e l’adozione di segnaletica sarebbe per sé sufficiente ad autorizzare la diffusione televisiva prima delle 22.30 di qualsiasi film purchè non vietato per la fruizione in sala con accesso a pagamento, in quanto non equiparabile alla libera fruizione da un più vasto pubblico attraverso il piccolo schermo con la legittimazione che esso comporta

osserva che non ha rilevanza il fatto che per trasmissione televisiva di un film dai contenuti analoghi, “American Pie 2”, il Comitato avesse richiesto la segnaletica rossa, in quanto si trattava di altro film, con una trama diversa e trasmesso in una differente collocazione oraria

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*

## Risoluzione n. 17/09 del 30 marzo 2009 per “I Simpson” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 30 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 50/09 riguardante il cartone animato “I Simpson” in onda su Italia 1 il 2 marzo 2009 alle 14.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 marzo 2009

rilevato che la puntata in oggetto, che verte sulla promozione di matrimoni di ogni tipo nella cittadina di Springfield al fine di incrementarne il turismo, e ove viene, tra l’altro, rappresentato come possibile un matrimonio tra fratelli, eccede per i temi, i toni e le modalità di trattazione dell’argomento

rilevato, altresì, che le caratteristiche del cartoon destinato a un pubblico adulto e la collocazione in primo pomeriggio non escludono affatto la presenza davanti al televisore di un pubblico di minori, a maggior ragione per l’attrattiva e la presunzione di idoneità che accompagnano la tecnica del cartone e pertanto richiedono un supplemento di attenzione nella programmazione e nella segnaletica

ritenuto che il genere comico-ironico proprio del cartone animato non attenua, nel caso di specie, la veicolazione dei disvalori insiti nel suo contenuto

valutate non convincenti le argomentazioni addotte nella memoria difensiva che, pur riconfermando la naturale destinazione del cartone *I Simpson* a un pubblico adulto, esclude rischi di visione nei telespettatori più piccoli nella puntata in oggetto

ritenuto, al contrario, che, per contenuti e modalità, il programma avrebbe dovuto essere contrassegnato da segnaletica gialla (presenza di adulti accanto a telespettatori minori)

constatata la violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento alla Premessa, ai Principi generali e ai punti 2.2 e 2.4

ingiunge all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice



di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 18/09 del 30 marzo 2009 per promozione delle “previsions Lotto” su Puntosat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 30 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 63/09 riguardante la diffusione sull'emittente Puntosat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 febbraio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente tra le 15 e le 18

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Puntosat il 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 19/09 del 30 marzo 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su Puntosat 2 Telemodenasat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 30 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 64/09 riguardante la diffusione sull'emittente Puntosat 2 Telemodenasat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 23 febbraio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente dalle ore 15

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Punto Sat il 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 20/09 del 21 settembre 2009 per il film “Jackass: the movie” su Rai4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 settembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.18/09 riguardante la diffusione del film “Jackass: the movie” su Rai4 a partire dalle ore 14.15 del 24 gennaio 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 3 marzo 2009

conferma che il genere così detto demenziale del film e l'elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti, a ridosso della fascia protetta, di un film che presenta scene violente, volgari, raccapriccianti e discutibili anche se inserite in un contesto grottesco e apparentemente giocoso

mette in evidenza che l'adozione di un annuncio visivo, precedente la diffusione del film (“Avvertenza: i numeri di questo film sono stati realizzati da professionisti, per la vostra sicurezza e di chi vi sta intorno non cimentatevi in nessuna delle scene che state per vedere”) non costituisce in ogni caso e circostanza elemento giustificativo ed esimente da responsabilità per qualsiasi programma, in qualsiasi orario, e con un contenuto concentrato e ripetitivo come quello in esame, tanto meno su una rete della Concessionaria del servizio pubblico

osserva inoltre che, in riferimento al ruolo della famiglia, la visione di questo genere di film presuppone una capacità di discernimento tutt'altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore e che “il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo” (Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Premessa, comma d)

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4 oltre che alla Premessa, comma c) e d)

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice



di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





## **Risoluzione n. 21/09 del 21 settembre 2009 per promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici trasmessa su Etruria Channel**

65

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 settembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 61/09 riguardante la promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici trasmessa su Etruria Channel in fascia protetta

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostre comunicazioni di avvio di procedimento del 18 marzo 2009 e sollecito dell'8 aprile 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici in fascia protetta contrasta con il punto 4.1 del Codice

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 22/09 del 5 ottobre 2009 per programma “Ciao G” su Toscana TV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 5 ottobre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 103/09 riguardante il programma “Ciao G” in onda su Toscana TV il giorno 1 giugno 2009 dalle ore 12.25

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Toscana TV il 28 settembre 2009

preso atto delle rassicurazioni sulla sospensione del programma, dello spostamento in orario notturno e delle contestazioni fatte dall'editore al conduttore, intimato di astenersi per il futuro da comportamenti simili

ribadisce peraltro la caratteristica negativa della puntata, quanto a volgarità e ad offese alla dignità della persona per puro scopo spettacolare, confermando violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali, alla Premessa comma c) e d) e all'art. 2.5 b

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 23/09 del 19 ottobre 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su TelefortuneSat**

67

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 19 ottobre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 129/09 riguardante la diffusione sull'emittente TelefortuneSat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 agosto 2009 tra le 15.00 e le 18.00

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 22.9.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1, 4.4 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 24/09 del 19 ottobre 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su TelefortuneSat

68

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 19 ottobre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 19/09 riguardante la diffusione sull'emittente TelefortuneSat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 21 gennaio 2009 dalle 14.53 fino alle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la comunicazione inviataci dall'avv. Carla Di Cioccio il 12 febbraio 2009 e interpellata a riguardo l'Agcom, competente al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi, così come comunicatovi in data 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1, 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 25/09 del 9 novembre 2009 per il telefilm “Malcolm” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 novembre 2009

69

a conclusione del procedimento prot. n. 82/09 riguardante la diffusione del telefilm “Malcolm” su Italia 1 a partire dalle ore 16.35 del 6 marzo 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 ottobre 2009

ravvisa che la serie del telefilm è dedicata ai minori ed è da essi interpretata e che in tale episodio, al di là delle argomentazioni difensive proposte, la presenza non marginale né trascurabile di argomenti non adatti all’orario di “fascia protetta” quali l’adescamento di minori su Internet può generare turbamento nei minori a quell’ora davanti al televisore senza il sostegno di adulti

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 3.1

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 26/09 del 9 novembre 2009 per il telefilm “Soko Wien - Squadra Speciale Vienna” su Raitre**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 131/09 riguardante la diffusione del telefilm “Soko Wien – Squadra Speciale Vienna” su Raitre a partire dalle ore 17.17 del 10 agosto 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 ottobre 2009

deve respingere la tesi, del tutto unilaterale, riportata nella memoria difensiva sopra citata, con la quale la Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo tenta di contestare le prerogative del Comitato

osserva inoltre che l'occasione per riflettere sulla negatività di episodi di bullismo – per citare la memoria difensiva – evocando “situazioni e circostanze che possono verificarsi in tutti gli istituti di istruzione di scuola media e superiore” presuppone una capacità di discernimento tutt'altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore senza il sostegno degli adulti

più in generale, ritiene che possano avere effetti nocivi sui bambini e in ragazzi all'ascolto la narrazione visiva incentrata su adolescenti che subiscono e attuano episodi di estrema violenza, di studenti che filmano sul telefonino i pestaggi effettuati da mostrare con orgoglio ai compagni, l'ammissione da parte di un gruppo di ragazze di picchiare i loro “amici” per passatempo, l'annegamento nel Danubio di un ragazzino picchiato e ucciso dai suoi coetanei

non condivide pertanto il giudizio espresso nella memoria difensiva che “dal contesto narrativo che caratterizza l'episodio in riferimento emergono valori morali che, per quanto in precedenza osservato e considerato, escludono ogni possibilità che il programma in questione possa aver leso il corretto sviluppo psichico e morale dei minori spettatori”

deve riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice



di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 27/09 del 9 novembre 2009 per il film “Jerry Maguire” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.153/09 riguardante la diffusione del film “Jerry Maguire” su Canale 5 a partire dalle ore 16.06 del 6 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 ottobre 2009

conferma che non solo non si è tenuto conto della Delibera n. 2/09 del 15 gennaio 2009, prot. 216/08, indirizzata ad un'altra emittente dello stesso editore riguardante questo stesso film che raccomandava di prestare “nella scelta di programmazione di film e fiction nella fascia pomeridiana a maggiore attenzione alle singole scene, anche se brevi e isolate, che possano arrecare turbamento ai minori all’ascolto, in particolare nei giorni festivi e prefestivi” con riferimento ad una scena di sesso alle ore 16.20, ma che l’orario di programmazione è stato spostato nella fascia di protezione specifica dei minori

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





## Risoluzione n. 28/09 del 9 novembre 2009 per il telefilm “Gossip Girl” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 182/09 riguardante la diffusione del telefilm “Gossip Girl” su Italia 1 a partire dalle ore 15.00 del 29 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 28 ottobre 2009

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti”, a ridosso della “fascia protetta”, di telefilm caratterizzati da situazioni limite di spinta drammaticità coinvolgenti minori

più in generale, confida che in presenza di cicli di telefilm di richiamo per gli adolescenti, l'emittente proceda ad una selezione sempre più attenta delle singole puntate, provvedendo, per quelle che rappresentano aspetti più rischiosi per i minori all'ascolto, alla posticipazione oraria fuori dalla “televisione per tutti” (7.00 – 22.30)

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 29/09 del 23 novembre 2009 per promozione di canali hard su Casting Channel

74 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 168/09 riguardante la diffusione su Casting Channel (ch 923) il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19.10.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti - associati a numerazione telefonica 899 - ad emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1, 4.1 e 4.4 comma b) del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 30/09 del 23 novembre 2009 per promozione di canali hard su Dance TV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

75

a conclusione del procedimento prot. n. 171/09 riguardante la diffusione su Dance TV il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19.10.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti – associazioni a numerazione telefonica 178 306... - ad emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.I e 4.I del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 31/09 del 23 novembre 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su Tizianasat

76 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 173/09 riguardante la diffusione sull'emittente Tizianasat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 32/09 del 23 novembre 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su Italy Sat

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

77

a conclusione del procedimento prot. n. 174/09 riguardante la diffusione sull'emittente Italy Sat di un programma dedicato a cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 in “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a cartomanzia, in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 33/09 del 23 novembre 2009 per promozione delle “previsioni Lotto” su Casa Italia

78

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 175/09 riguardante la diffusione sull'emittente Casa Italia di un programma dedicato a cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 in “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a cartomanzia in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 34/09 del 23 novembre 2009 per Tg3

79

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 123/09 riguardante la diffusione del servizio sulla pena di morte “Nessuno tocchi Caino” in onda nel Tg3 edizione delle 14.00 il 29 luglio 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 ottobre 2009

ferma restando e ribadita l'infondatezza delle eccezioni che la Rai ha ritenuto richiamare nella Premessa

considerata le finalità di tutela dei diritti umani e il valore di denuncia del servizio, ritiene che tale valore non sarebbe stato pregiudicato ove fosse stato omesso il particolare più crudo e dal forte impatto emotivo riguardante la sequenza contestata del colpo di grazia dei condannati a morte

deve deplorare che, a fronte di immagini che si sapeva preventivamente essere di estrema delicatezza, sia mancato quel responsabile filtro che, senza pregiudizio per il diritto-dovere d'informazione, la tutela dei minori in questo caso esigevo, tanto più se si considera l'orario di televisione per tutti

ricorda, a riguardo di notizie che possano nuocere all'integrità psichica e morale dei minori – sempre che sussista il presupposto di effettiva necessità – quanto prescritto dal Codice: “Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”, preavviso che comunque nel caso specifico è mancato

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.3 comma b

chiede all'emittente di adottare ogni provvedimento per assicurare il rispetto dovuto ai minori e, in conformità a quanto previsto dal



Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), ingiunge di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nella stessa edizione del TG3.

*Il Presidente*





## Risoluzione n. 35/09 del 3 dicembre 2009 per la fiction “Tutta la verità” su Raiuno

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

81

a conclusione del procedimento prot. n. 194/09 riguardante la diffusione della fiction “Tutta la verità” in onda su Raiuno a partire dalle ore 21.30 dell’11 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che le argomentazioni sviluppate in tale memoria non valgono a smontare le contestazioni contenute nell’avvio di istruttoria

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.2 b e c per non avere l’emittente evitato che una fiction di propria produzione, destinata alla prima serata, contenesse una sequenza insistita di un rapporto sessuale esplicito della protagonista con il suo amante, il tutto sotto lo sguardo attonito del marito di lei.

Si riscontra, inoltre, l’inadeguatezza della segnaletica gialla in riferimento ai contenuti della puntata e la mancanza di “programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta” a cui sono tenute le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete.

Chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 36/09 del 3 dicembre 2009 per il film “Fuori di testa” su Rai4

82

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.152/09 riguardante la diffusione del film “Fuori di testa” in onda su Rai4 a partire dalle ore 14.00 dell’8 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che il genere della commedia giovanilistica-demenziale non valga a legittimare la volgarità del linguaggio e delle situazioni e gli espliciti riferimenti alla sfera sessuale che caratterizzano marcatamente e insistentemente il film, privo di avvertimento simbolico, e che avrebbero dovuto farne escludere la collocazione in orario di “televisione per tutti”

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 37/09 del 3 dicembre 2009 per il promo della fiction “Tutta la verità” su Raiuno**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 197/09 riguardante la diffusione del promo della fiction “Tutta la verità” in onda su Raiuno alle ore 18.42 del 6 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che le argomentazioni sviluppate in tale memoria non valgono a smontare le contestazioni contenute nell’avvio di istruttoria

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4 per non avere l'emittente evitato che un promo, contenente la scena di un approccio sessuale, contrassegnato con farfalla gialla (quindi per una visione accompagnata da persone adulte), venga mandato in onda in “fascia protetta”, quando si presume che il minore all’ascolto non sia supportato dalla presenza di un adulto

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 38/09 del 3 dicembre 2009 per messaggio promozionale del sito internet www.giocacomodo.it su Telegenova**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.106/09 riguardante la diffusione del messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) in onda l'8 aprile 2009 in "fascia protetta" (16-19), dalle ore 16.45 alle 17.00 e dalle 18.46 alle 18.58

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire il 1 dicembre 2009

deve rilevare che la diffusione di un messaggio promozionale a favore di un sito internet per giochi on line (blackjack, poker, scommesse, ippica, gratta e vinci) che consente al minore di accedere al sito senza alcuna difficoltà in quanto al suo interno non compaiono adeguate forme di protezione per l'accesso e la navigazione da parte di minori, contrasta con il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 39/09 del 3 dicembre 2009 per film “Crocevia per l’inferno” su Rai4

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 125/09 riguardante la diffusione del film “Crocevia per l’inferno” su Rai4 il 27 luglio 2009 dalle ore 14.00 circa

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” di un film caratterizzato da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.2 comma a) e comma b) e 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 40/09 del 3 dicembre 2009 per messaggio promozionale del sito internet www.giocacomodo.it su Telegiuria**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 140/09 riguardante la diffusione del messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) in onda il 6 maggio 2009 dalle ore 16.45 alle 17.00, e dunque in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire il 26 novembre 2009

deve rilevare che la diffusione di un messaggio promozionale a favore di un sito internet per giochi on line (blackjack, poker, scommesse, ippica, gratta e vinci) che consente al minore di accedere al sito senza alcuna difficoltà in quanto al suo interno non compaiono adeguate forme di protezione per l'accesso e la navigazione da parte di minori, contrasta con il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*

## Risoluzione n. 41/09 del 3 dicembre 2009 per “Prendere o lasciare” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 220/09 riguardante la trasmissione “Prendere o lasciare” in onda dal lunedì al venerdì dal 26 ottobre alle 20.20 su Italia 1

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 20 novembre 2009

ravvisa che la presenza della show girl Raffaella Fico sia in contrasto con l’invito che il Comitato rivolse alle emittenti nel documento “La rappresentazione della donna in Televisione” del 2 marzo 2004, in cui si invitata a prestare “maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne soprattutto nelle pubblicità e nei programmi di intrattenimento”.

Nel caso specifico l’abbigliamento in completo intimo quasi evitico della giovane risalta le doti fisiche e l’aspetto attraente e non certo il suo ruolo di valletta e di assistente al presentatore, sminuendo così la dignità femminile e ledendo la sensibilità del pubblico eterogeneo all’ascolto. La figura della show girl, presentata come semplice strumento di seduzione “voyeuristica”, limitata ad ammiccamenti erotici e stacchetti musicali, con sorrisi in telecamera e inquadrature indugianti su dettagli del corpo, contrasta con la Premessa e i Principi generali del Codice di autoregolamentazione.

Chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## **Risoluzione n. 42/09 del 3 dicembre 2009 per trasmissioni di contenuto erotico pornografico su Fuego TV**

88

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 167/09 riguardante la diffusione su Fuego TV il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di immagini sessualmente invitanti accompagnate dalla scritta in sovrapposizione: “Vuoi diventare la nuova sexy star di Fuego TV? Contattaci!...”

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Medcom S.r.l. il 23 ottobre 2009

deve rilevare che la diffusione di immagini sopra descritte contrasta con gli artt. 3.1, e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*





## Risoluzione n. 43/09 del 3 dicembre 2009 per promozione di linee telefoniche (899) su One

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 dicembre 2009

89

a conclusione del procedimento prot. n. 169/09 riguardante la diffusione su One il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di linee telefoniche (899...) presuntivamente del tipo “a luci rosse” con immagini di figura femminile in atteggiamento sessualmente invitante e scritte come: “Vuoi trovare l’amore?... Donne mature... Vere padrone per veri schiavi...”

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mega S.r.l. il 2 novembre 2009

deve rilevare che la diffusione di immagini sopra descritte contrasta con gli artt. 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 44/09 del 21 dicembre 2009 per programma “Blog attualità” su Rai4

90

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.138/09 riguardante il programma “Blog attualità” in onda su Rai4 il 27 luglio 2009 a partire dalle ore 15.45

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 3 dicembre 2009

ritiene che la galleria ironica del “vero ma strano” presente su internet e ritrasmessa liberamente e senza avvertenze nel programma “Blog attualità” non valga comunque a cancellare i profili non certo educativi per i minori all’ascolto. La presentazione del video trash conclusivo che mostrava la “performance folle e buffonesca” di un signore giapponese che sbucciava una banana con il sedere, risulta volgare e inadatta alla programmazione in “fascia protetta”

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 3.1 e 3.3 a) e b)

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## Risoluzione n. 45/09 del 21 dicembre 2009 per promozione di canali hard su Italy Italy

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 dicembre 2009

91

a conclusione del procedimento prot. n. 164/09 riguardante la diffusione su Italy Italy il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 26.10.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1, e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



**Tv e Minori**

## Risoluzione n. 46 /09 del 21 dicembre 2009 per film “La notte dei vampiri” su TeleLombardia

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 158/09 riguardante il film “La notte dei vampiri” in onda su TeleLombardia il 25 agosto 2009 a partire dalle ore 20.29

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da TeleLombardia s.r.l. il 4 dicembre 2009

considerato che il film, del genere horror-fantasy, si caratterizza per cruda violenza e contenuti orrifici, presentando in successione scene come: primi piani delle bocche di vampiri che leccano il sangue sul corpo di una loro vittima; scena di sesso tra due vampiri; scena di un vampiro che dopo aver bevuto dal calice dell'eucarestia, muore lentamente liquefacendosi

ritiene che il film per la sua componente angosciosa ed horror sia inidoneo alla collocazione in orario di “televisione per tutti”

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all' art. 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

*Il Presidente*



## DELIBERE DI RACCOMANDAZIONE ANNO 2009

**LOGHI E SUONERIE PER TELEFONI CELLULARI** su Italia I il 25 novembre 2008 dalle 7 alle 22.30 - raccomandazione *“per adozione di scritte più leggibili atte a rendere noti i costi del servizio e l'accortezza di evitare collocazioni prossime a trasmissioni di cartoni care ai minori”* (15 gennaio 2009).

Film **JERRY MAGUIRE** in onda su Italia I il 29 novembre 2008 dalle 13.45 - raccomandazione *“all'emittente nella scelta della programmazione di film e fiction nella fascia pomeridiana, maggiore attenzione alle singole scene, anche se brevi e isolate, che possano arrecare turbamento ai minori all'ascolto, in modo particolare nei giorni prefestivi e festivi”* (15 gennaio 2009).

**TGCOM** in onda su Italia I il 25 novembre 2008 e il 7 dicembre 2008 dalle 17.45 - raccomandazione *“per una particolare attenzione nella scelta delle notizie e in specie di cronaca nera, evidenziando il rischio che può avere il contenuto di un flash informativo in un'edizione che interrompe una programmazione specificatamente destinata ai minori e per lo più in fascia protetta”* (15 gennaio 2009).

Film **IL PRINCIPE DELLE DONNE** in onda su Italia I il 4 gennaio 2009 dalle 19 - raccomandazione per *“una maggiore attenzione alle singole scene dei film in onda (...); che questa tipologia di film sia programmata in orario non contiguo alla fascia protetta e non venga segnalata con bollino verde”* (17 febbraio 2009).

Spot **STEPHEN KING BESTSELLER IN DVD** in onda su Italia I il 3 gennaio 2009 alle ore 21.33 - raccomandazione per *“una più attenta vigilanza su particolari forme di pubblicità”* (2 marzo 2009).

**STUDIO APERTO (servizio sulle droghe leggere acquistabili in Rete)** in onda su Italia I il 21 gennaio 2009 alle ore 18.30 - raccomandazione per *“la massima cura nell'impostazione e nella programmazione di servizi informativi, specie se destinati nella fascia protetta, al fine di non proporre modelli deduttivamente diseducativi”* (2 marzo 2009).

**QUELLI CHE IL CALCIO (lite Maionchi-Bertè)** in onda su Raidue



il 15 febbraio 2009 alle 16.18 - raccomandazione *“affinché siano esercitati opportuni accorgimenti, come la preventiva informazione agli ospiti che la trasmissione è programmata in fascia protetta, per evitare che si ripetano episodi di questo tipo a tutela dei minori, specialmente nella programmazione pomeridiana”* (30 marzo 2009).

**STUDIO APERTO (servizio sul rogo della Thyssen-Krupp)** in onda su Italia 1 il 13 febbraio 2009 alle 18.30 - raccomandazione per *“la massima cura nell'impostazione e nella programmazione di servizi informativi, specie se destinati alla fascia protetta, al fine di non creare turbamento ai minori quando più facilmente sono privi del sostegno di adulti”* (30 marzo 2009).

**POMERIGGIO 5 (stralci dal “Grande Fratello”)** in onda su Canale 5 il 29 gennaio 2009 alle 18 - raccomandazione perché *“si eviti la trasmissione del Grande Fratello nella fascia protetta”* (30 marzo 2009).

Fiction **L'ISPETTORE COLIANDRO** in onda su Raidue il 27 gennaio 2009 alle 21.05 - raccomandazione per *“una maggiore sensibilità soprattutto nella selezione e collocazione, troppo spesso insistente, di film pseudo polizieschi, ad alto tasso di violenza”*, in prima serata (30 marzo 2009).

Telefilm **LAW&ORDER** in onda su Raidue il 5 luglio 2009 alle 19.35 - raccomandazione per *“la massima attenzione ad una valutazione selettiva delle singole puntate di serie televisive normalmente destinate alla prima e seconda serata e replicate in fascia protetta”* (5 ottobre 2009).

Spot **DATCH** in onda su Italia 1 il 9 aprile 2009 alle 15.11 - raccomandazione a *“valutare con senso di responsabilità l'inserimento nella programmazione di comunicati pubblicitari che possano riproporre analoghe situazioni di violazione del Codice”* (19 ottobre 2009).

Sitcom **COSI' FAN TUTTE** in onda su Italia 1 alle 19.50 - raccomandazione per *“una più attenta e consapevole valutazione dei programmi da inserire nei palinsesti e della relativa segnaletica da adottare, tanto più necessaria in una fascia di programmazione per tutti”* (19 ottobre 2009).

Reality **A DOUBLE SHOT AT LOVE** in onda su MTV l'1 maggio 2009 alle 9 - raccomandazione per *“una più attenta e consapevole valutazione dei programmi da inserire nei palinsesti, tanto più necessaria per un'emittente a target giovanile”* (19 ottobre 2009).

**LA VITA IN DIRETTA** in onda su Raiuno il 14 aprile 2009 alle 16.50 - raccomandazione per *“la massima attenzione alla dignità personale dei minori che possono essere feriti da ogni forma di strumentalizzazione, anche indi-*



*pendentemente dalla consapevolezza loro e dei loro genitori” (9 novembre 2009).*

Film **L'ANELLO MATRIMONIALE** in onda su Super 3 il 27 ottobre 2009 dalle ore 13.30 - raccomandazione per *“la massima attenzione sulla scelta e la programmazione di film” (9 novembre 2009).*

Film **DONNE DI PIACERE** in onda su Iris il 15 luglio 2009 alle ore 14 - raccomandazione *“ad adottare sistemi di segnalazione di più chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione dei programmi da parte del pubblico dei minori” (9 novembre 2009).*

**PROGRAMMAZIONE IN FASCIA PROTETTA (16-19)** sulle reti Mediaset - raccomandazione *“a ricercare le soluzioni affinché nella fascia 16-19 sia sempre garantita un’offerta per il pubblico dei minori nel suo complesso” (23 novembre 2009).*

**PROGRAMMAZIONE SERALE** sulle reti Mediaset - raccomandazione *“in relazione alle scelte adottate nella pianificazione dei palinsesti serali di considerare il numeroso pubblico dei minori all’ascolto” (23 novembre 2009).*

**LA VITA IN DIRETTA** su Raiuno il 16 ottobre 2009 dalle ore 16.15 - raccomandazione per *“particolare controllo a tutela dei minori” (21 dicembre 2009).*

## DOCUMENTO SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA DONNA NEI MEDIA

Il livello di sviluppo di una società si misura, come è noto, in base a indicatori economici (Prodotto Interno Lordo, vitalità delle Imprese), ma anche sociali e culturali. Tra questi, diversi riguardano la condizione della donna nella Società. In poche parole, se le donne studiano, se lavorano, se vedono rispettati i loro diritti e la loro dignità di persone, ciò contribuirà a far definire quella Società come realmente sviluppata.

E questo vale per qualunque Paese e qualunque cultura del mondo.

Questa condizione 'evoluta', in Italia sostanzialmente reale, non trova riflesso però nel nostro Paese nella rappresentazione della donna da parte dei mass media. Ricerche autorevoli (come il Libro Bianco realizzato dal Censis per l'Unione europea) hanno messo in luce come l'immagine prevalente della donna nella comunicazione televisiva e pubblicitaria non corrisponda in alcun modo alla realtà sociale, non rappresenti le donne vere, ma sia sostanzialmente ancorata a quella di 'giocattolo sessuale', connotata da un ammiccamento erotico spesso volgare, fastidioso soprattutto per la ripetitività e l'effetto cumulativo (si passa dall'inquadratura insistita di un provocante fondoschiena femminile in uno show al nudo integrale e superfluo in pubblicità e l'amplesso disinibito del film di prima serata).

Per inciso, il nudo femminile in pubblicità ha un'evidente funzione di sollecitazione sessuale del telespettatore-consumatore, essendo per lo più decontestualizzato (per es. il ricorso ad un nudo sensuale di donna per pubblicizzare un mastiche).

Le bambine e le ragazze che prendono questo modello di donna come loro riferimento non sono stimolate a crescere come 'persone' (studiare, avere una propria autonomia finanziaria e identità lavorativa, partecipare alla vita sociale con spirito critico e consapevole, senza per questo trascurare la propria femminilità), ma sono sollecitate ad essere belle, perfette, soprattutto sexy, avendo come massima aspirazione quella di essere coinvolte un giorno in uno show televisivo.

I bambini e gli adolescenti, per canto loro, rischiano di crescere con l'idea che le donne siano prevalentemente oggetti sessuali.

Dunque, il messaggio che passa è che nella relazione tra i sessi la donna è pronta a giocare la carta della sua sensualità per ottenere vantaggi concreti, soprattutto nella sfera professionale.

Nonostante la presenza consolidata e autorevole di tante giovani professioniste (giornaliste, conduttrici, opinioniste, attrici, etc), la rappresentazione dominante della donna che emerge dai media oggi in Italia - e che,





purtroppo, ha maggiore presa sui più giovani - non può certo essere considerata positiva per l'equilibrato sviluppo dei minori, contravvenendo, peraltro, alle disposizioni inserite nel Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegnano le Imprese televisive a produrre programmi che propongano valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, evitando di creare disorientamento circa i punti di riferimento e i modelli cui tendere. Del resto, recenti ricerche ci avvertono che l'attività sessuale tra gli adolescenti si è anticipata in modo preoccupante e, soprattutto, che assume modalità di consumo spicciolo, in alcuni casi di vera e propria prostituzione precoce.

Insomma, il pericolo di una rappresentazione stereotipata e volgare della femminilità è che l'infinita potenzialità del dialogo uomo-donna si trasformi in un dilagante, riduttivo e mercantile "do ut des".

C'è da aggiungere che le più recenti tendenze vanno nella direzione di uno sdoganamento totale di comportamenti sessuali un tempo classificabili come "perversione" - e ancora oggi per molti difficili da comprendere e da accettare - che si concretizzano nelle forme più varie: dalla pubblicità che presenta un incontro sessuale *à trois* alla pornstar promossa opinionista alla 'normalizzazione' del transgender).

In questo senso, il Comitato avverte come l'appeal educativo ed emulativo per i giovani costituito dalle donne impegnate professionalmente nella vita reale si ritrovi notevolmente ridimensionato, rispetto ai modelli rutilanti e poco faticosi della tv.

Tutto questo costituisce un significativo problema per la crescita di ragazze e ragazzi partecipi e consapevoli, orgogliosi della propria dignità di persone e di cittadini.

p.s.: Il Comitato ricorda che questo documento si collega al documento del 2 marzo 2004 "Sulla rappresentazione della donna in tv" nonché alla richiesta avanzata<sup>1</sup> in questi ultimi mesi dall'Osservatorio per la Direttiva dei Servizi di Media Audiovisivi - Dipartimento Comunicazioni, sottoscritta da esponenti autorevoli della Società civile, mirante a garantire - in particolare nel Servizio pubblico - una maggiore completezza e pluralità di modelli di riferimento della femminilità.

Roma, dicembre 2009

<sup>1</sup> al Presidente della Repubblica, on. Giorgio Napolitano  
al Presidente della Rai, dr. Paolo Garimberti  
al Presidente dell'Agcom, prof. Corrado Calabrò  
al Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza, on. Sergio Zavoli  
alla Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, on. Alessandra Mussolini  
al Ministro dello Sviluppo Economico, on. Claudio Scajola  
al Viceministro con delega alle Comunicazioni, on. Paolo Romani  
al Ministro delle Pari Opportunità, on. Mara Carfagna



## DOCUMENTO SU BABYTV canale televisivo per bambini d'età inferiore ai tre anni

Nello scorso mese di agosto Sky ha lanciato in Italia il canale BabyTv dedicato ai bambini al di sotto dei tre anni. Il canale è visibile in molti Paesi europei ed extraeuropei ed è stato fonte di accese discussioni e polemiche<sup>1</sup>.

Con rincrescimento (si tenga conto della delicatezza della fascia d'età a cui si fa riferimento) si deve rilevare che quanto descritto da alcuni organi d'informazione che ne hanno esaltato i vantaggi non corrisponde al vero, soprattutto quando si fa riferimento, in modo diretto o indiretto, a potenziali benefici per lo sviluppo cognitivo per i bambini che vi assistono.

Il Comitato ha quindi compiuto una review dei principali studi per verificare l'attendibilità di alcune perplessità emerse in seno al Comitato stesso.

Si è potuto preliminarmente osservare che, pur non esistendo ancora degli studi specifici sui possibili vantaggi per lo sviluppo dei bambini dovuti alla visione del canale in oggetto, i più recenti studi internazionali hanno smentito un eventuale potenziamento delle capacità cognitive nei bambini al di sotto dei tre anni che con regolarità vengono sottoposti ad una precoce visione della Tv<sup>2</sup>.

La riconosciuta importanza dei 'primi 1000 giorni di vita' rappresenta il valore e la rilevanza che questo primissimo periodo di vita ha e può avere per lo sviluppo dell'uomo.

La qualità e l'intensità degli stimoli vanno osservati e modulati primariamente attraverso una relazione importante con le figure significative per il bambino (genitori, fratelli, nonni) che possono essere in grado di poter riconoscere e comprendere quando certi stimoli possono divenire eccessivi o individuare, attraverso il comportamento del bambino, le sue eventuali richieste per una maggiore attenzione, per un maggior bisogno di una relazione affettiva e rassicurante.

Il rapporto che il bambino al di sotto dei tre anni (considerato solo un limite temporale di riferimento e non certamente un periodo rigidamente definito) ha con il mondo circostante è determinato primariamente dalla relazione e dalla curiosità che egli ha con l'ambiente che lo circonda e con il mondo affettivo che fa da mediatore tra lui e la 'scoperta' dei suoi sensi.

Vi è, inoltre, un rischio che il necessario gioco che si realizza attraverso la finzione e la realtà si scompensi troppo a favore della prima, con le inevitabili conseguenze sulla stessa costruzione del pensiero e su un uso meno integrato della particolare plasticità del cervello e di tutto il complesso neurofisiologico che è messo in campo e che in quei 'mille giorni' inizia a realizzarsi attraverso sperimentazioni, impegno, fragilità verso tutto uno



sconosciuto che lentamente diviene esperienza e rassicurazione. Va valutato come, già oggi, il lavoro dei genitori e la realtà sociale ed economica del Paese tenda a favorire la presenza di 'figure supplenti' alla relazione genitoriale; queste, se adeguatamente preparate e integrate con il ruolo dei genitori, possono ridurre i rischi per una relazione che rischia di confondere affettivamente il bambino. In questa realtà, una precoce e prolungata permanenza del bambino davanti alla tv potrebbe aumentare i rischi di una carenza di relazione, soprattutto affettiva.

È sempre più presente nella società la tendenza verso un'adultizzazione dei bambini, richiedendo loro di avere comportamenti e prestazioni superiori alla loro età cronologica<sup>3</sup>. Questa tendenza ha l'effetto di creare discrepanze nello sviluppo dei bambini che diviene sempre più disomogeneo con conseguenze che, non di rado, possono esprimersi nella fase adolescenziale<sup>4</sup>.

La televisione, specialmente se il programma proiettato attrae l'attenzione del bambino, tende a favorire inevitabilmente non solo una passività relazionale che non aiuta lo sviluppo, ma ancor più un inizio di una tele-dipendenza, che comporta notevoli incognite per una sana ed equilibrata crescita e con fondati rischi, in seguito, per un difficile distacco dal mondo dello schermo, sia esso un monitor televisivo o un pc.

In conclusione, questo Comitato rileva come non sia presente alcuna informazione dedicata ai genitori tesa a segnalare i possibili effetti negativi dalla precoce esposizione al programma stesso.

Sarebbe pertanto auspicabile un'adeguata diffusione di una esauriente informazione sui media circa i rischi della televisione per i bambini di meno di tre anni. Tale informazione dovrebbe soffermarsi sulla necessità di tempi limitati di visione del/dei programmi e che, soprattutto, il bambino (soprattutto se minore dei tre anni) debba avere accanto un adulto. L'informazione dovrebbe essere completa: non solo avvertire in modo superficiale, ma segnalare, anche per i programmi specificamente adatti ai minori di tre anni, che una visione prolungata e priva di adulti accanto può comportare effetti negativi nello sviluppo psico-fisico, come passività, dipendenza, ritardi nel linguaggio, possibili stati di agitazione, difficoltà nel sonno e nell'attenzione.

### **Considerazioni tratte dalle review di alcuni dei lavori più significativi sugli effetti della visione della tv per bambini al di sotto dei tre anni**

Il Comitato, nel valutare il canale BabyTv, ha preliminarmente rilevato che il programma è costruito con competenza e una notevole attenzione alla fascia d'età cui si rivolge.

Il Comitato ha avuto modo di constatare (come rilevato anche da uno studio di Thakkar et al.) che diversi studi realizzati sul tema degli effetti



della visione precoce della tv, siano ancora metodologicamente carenti. Per contro, gli articoli presi in esame hanno evidenziato possibili effetti dannosi per bambini al di sotto dei tre anni <sup>5</sup>.

È importante tener conto dei rischi per un precoce - anzi precocissimo - uso della televisione che può influenzare in modo rilevante la qualità dello sviluppo.

Non da oggi, numerosi ricercatori hanno osservato come l'esposizione alla televisione nella prima infanzia possa avere conseguenze su:

- una riduzione dell'attività motoria (importante per il raggiungimento di un equilibrato tono muscolare e corrette posture);
- una conseguente tendenza all'obesità (fenomeno segnalato da molti pediatri e in crescita in tutta Europa, con effetti più che negativi per la salute)<sup>6</sup>;
- una possibile discrepanza tra alcune competenze nelle aree delle attività psicomotorie in una fondamentale fase della crescita (da quelle connesse alle competenze senso motorie, alla formazione dello schema corporeo, ecc.);
- una regolarità nei ritmi del sonno sia notturni che pomeridiani<sup>7</sup>;
- l'utilizzo delle prime parole e, in seguito, di un linguaggio più completo (si consideri, ad esempio, l'importanza della relazione vis à vis sino a circa i due anni);
- difficoltà a livello dell'attenzione <sup>8</sup>.

La stessa American Academy of Pediatrics già nel 1999, a seguito di specifici studi che non sono stati sin ora smentiti, elaborò una serie di raccomandazioni che rilevavano come fosse controindicata la visione della tv per i bambini al di sotto dei tre anni <sup>9</sup>.

Si rileva un uso sempre più frequente della tv come sfondo nel quotidiano. Tale abitudine ha un notevole effetto sul livello di attenzione e concentrazione dei bambini. Uno studio di Schmidt et al. ha evidenziato come la tv utilizzata come 'sottofondo' nei bambini al di sotto dei tre anni attirasse la loro attenzione per tempi limitati, ma allo stesso tempo fosse in grado di influenzare in negativo il loro comportamento di gioco, concludendo come una tale situazione avesse implicazioni negative per il successivo sviluppo cognitivo<sup>10</sup>.

Un'assuefazione precoce a tale comportamento viene ad avere conseguenze sia sul gioco autonomo che su quello realizzato con fratelli o amici; inoltre può influenzare la stessa relazione con i genitori<sup>11</sup>.

Christakis et al. hanno rilevato che molti genitori sembrano sottostimare gli effetti che una precoce visione della tv può avere sullo sviluppo dei bambini.

Si osserva, infatti, una forte influenza dell'opinione pubblica che tende a ritenere come una precoce visione della tv e di programmi ad essa dedicati possa avere effetti educativo-didattici per i propri figli<sup>12</sup>.



- <sup>1</sup> L'introduzione di BabyTv ha suscitato numerose critiche sia da parte della stampa e sia da parte di Associazioni e Organismi istituzionali, quali il Consiglio Nazionale degli Utenti, che ha manifestato perplessità circa gli effetti positivi di siffatte trasmissioni nei confronti di un pubblico appartenente a questa fascia di età. Lo stesso Garante per la comunicazione ha segnalato uno studio nella ricerca di soluzioni idonee a salvaguardare la prima infanzia dalla visione di programmi che possono incidere negativamente sul suo sviluppo fisico e psichico. Va tenuto altresì conto, solo come esempio, che in Francia il Consiglio superiore dell'audiovisivo (delibera del 22 luglio 2008) sulla scorta di un parere espresso dalla Direzione Generale della Salute, ha posto in evidenza gli aspetti negativi non solo della visione della tv in genere per i minori di 3 anni, ma anche di programmi specifici studiati per bambini in tenera età, sconsigliandone la visione.
- <sup>2</sup> Evans Schmidt M., Rich M., Rifas-Shiman SL, Oken E., and Taveras EM. (2009): Television Viewing in Infancy and Child Cognition at 3 Years of Age in a US Cohort. *Pediatrics* Vol. 123 No. 3 March, :e370-e375.
- <sup>3</sup> Christakis DA, Zimmerman FJ (2006): Viewing Television Before Age 3 Is Not the Same as Viewing Television at Age 5. *Pediatrics* Vol. 118 No. 1 July, pp. 435.
- <sup>4</sup> Zimmerman FJ, Christakis DA, Meltzoff AN. (2007): Television and DVD/video viewing in children younger than 2 years. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. May;161(5):473-9.
- <sup>5</sup> Thakkar RR, Garrison MM, Christakis DA. (2006): A systematic review for the effects of television viewing by infants and preschoolers. *Pediatrics*. Nov;118(5):2025-31.
- <sup>6</sup> Miller SA, Taveras EM, Rifas-Shiman SL, Gillman MW. (2008): Association between television viewing and poor diet quality in young children. *International Journal of Pediatric Obesity*;3 (3):168 -176.
- <sup>7</sup> Thompson DA, Christakis DA. (2005): The association of TV viewing and irregular sleep schedule among children less than 3 years of age. *Pediatrics*.;116 (4):851 - 856.
- <sup>8</sup> Christakis DA, Zimmerman FJ, Di Giuseppe DL, McCarthy CA. 2004: Early television exposure and subsequent attentional problems in children. *Pediatrics*.;113 (4):708 -713.
- <sup>9</sup> L'Accademy sollecitava i pediatri ad esortare i genitori ad evitare la visione della televisione per i bambini di età inferiore ai due anni. Anche se alcuni programmi televisivi potevano essere realizzati e pubblicizzati per questa fascia d'età, la ricerca sullo sviluppo cerebrale precoce dimostrava che i neonati e i bambini piccoli avevano una necessità di un'interazione diretta con i genitori e gli altri adulti e che, attraverso una significativa relazione, si favoriva un'equilibrata crescita del cervello e dello sviluppo di adeguate abilità sociali, emotive e cognitive. Pertanto, l'esposizione dei figli piccoli a programmi televisivi doveva essere scoraggiata e comunque non oltre tempi di visione limitatissimi. *American Academy of Pediatrics*. (1999): Media Education. *Pediatrics*.;104 (2 pt 1):341 -343.
- <sup>10</sup> Schmidt ME, Pempek TA., Kirkorian HL., Lund AF., Anderson DR. (2008): The effects of background television on the toy play behavior of very young children. *Child Development*. Jul-Aug;79(4):1137-51.
- <sup>11</sup> Kirkorian HL, Pempek TA, Murphy LA, Schmidt ME, Anderson DR. (2009): The impact of background television on parent-child interaction. *Child Development*. Sep-Oct; 80(5):1350-9.
- <sup>12</sup> Christakis DA, Garrison MM. (2009): Preschool-aged children's television viewing in child care settings. *Pediatrics*. 2009 Dec; 124(6):1627-32.



## INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

Audizione del Presidente del Comitato di applicazione  
del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, Franco Mugerli

Onorevole Presidente, onorevoli Deputati e Senatori  
Vi ringrazio per aver dato al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori l'opportunità di portare un proprio contributo alla vostra indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. Dopo una presentazione del Comitato, illustrerò gli elementi di consuntivo 2008 dell'attività del Comitato nel settore televisivo, per affrontare poi la problematica connessa alla definizione del nuovo Codice Media e Minori, allargato a Internet, videotelefonia e videogiochi, sul quale è iniziato un lavoro che ci vede coinvolti presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni.

(omissis)

### **Verso un nuovo Codice Media e Minori**

Come detto, il Comitato ha cambiato denominazione assumendo il nome "Comitato per l'Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori", anche se fino ad oggi l'attività prevalente che ha svolto è stata quella a presidio della tutela dei minori sulla Tv tradizionale analogica. La multimedialità delle comunicazioni rende improcrastinabile affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le emittenti televisive, anche per i fornitori di contenuti di Internet, i gestori della telefonia, i produttori di videogiochi.

Il Codice dovrebbe impegnare i fornitori di accesso, di contenuti e di servizi a individuare, compatibilmente con le tecnologie disponibili e nell'ambito della propria attività, strumenti e metodologie per consentire ai minori, ai genitori, agli educatori un accesso tutelato e quindi più sicuro ai contenuti e ai servizi on line.

Il Comitato dà la sua disponibilità a collaborare per la definizione del nuovo Codice Media e Minori con il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni (con il quale è iniziato un confronto), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Commissione Parlamentare per l'Infanzia.



Per la definizione di nuove competenze del Codice occorre guardare al più vasto contesto europeo, in particolare a pronunciamenti e azioni della UE in tema di Internet e new media, come pure è utile considerare l'esperienza acquisita dal Comitato di Garanzia Internet e Minori, costituito nel 2004 e soppresso nel 2007.

**Principio ispiratore** è che i diritti fondamentali della libertà di espressione e di informazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere attentamente bilanciati con l'interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell'Unione europea.

Lo afferma anche la recente Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che da un lato afferma che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione, che il monitoraggio del traffico web non può essere giustificato dalla lotta al crimine e che l'accesso a Internet non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private; dall'altro ribadisce che i minori devono essere tutelati, tramite "la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili.. Le Autorità nazionali di regolazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori di diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle Autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti."

**Autoregolamentazione - coregolamentazione.** Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano a favorire processi di autoregolamentazione – coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. La Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160 INI) ribadisce: "la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale". Per la stessa natura dei new media, è auspicabile una sempre più stretta collaborazione in sede europea come pure un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile. Un esempio in tal senso è l'accordo raggiunto nel febbraio 2009 in occasione del Safer Internet Day 2009, grazie alla mediazione dell'Unione europea, tra diciassette tra i più importanti siti web di socializzazione che si sono impegnati a prendere misure per proteggere bambini e ragazzi dal rischio di compromettere la loro privacy e la loro sicurezza in rete.



L'autoregolamentazione - ha tuttavia precisato il Commissario europeo per l'audiovisivo Viviane Reding - non deve escludere un intervento pubblico: "Le Autorità pubbliche a livello nazionale e europeo dovranno seguire attentamente gli sviluppi in questo campo e valutare regolarmente l'efficacia dell'autoregolazione per stabilire se sia necessario un intervento pubblico." Compito della pubblica Autorità è favorire il processo di autoregolamentazione, valutarne l'efficacia e stabilire l'eventuale necessità di interventi/sanzioni. Anche la nuova direttiva "Servizi Media e Audiovisivi" prevede che l'autoregolamentazione può svolgere un ruolo efficace, ma complementare di interventi normativi: "Se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale."

**Un approccio di partnerariato internazionale.** Proprio la natura transnazionale dei nuovi media necessita "un approccio di partnerariato internazionale che renda Internet più sicuro per i minori", come nella primavera del 2008 il Comitato economico e sociale europeo ha raccomandato incoraggiando: la condivisione di conoscenze e di dati contro gli abusi sui minori; la creazione di una task force a livello europeo e/o mondiale per la condivisione di idee e di informazioni; l'armonizzazione dei quadri giuridici in materia di tutti gli Stati membri. Ne consegue, ad esempio, che la rappresentanza italiana in sede europea, gruppo Safer Internet, vada maggiormente considerata e rafforzata. È necessario che accanto ai rappresentanti istituzionali la delegazione italiana sia costituita anche da persone competenti in materia. Si tratta di un ambito in cui il nostro paese può sicuramente giocare un ruolo di un certo rilievo.

**Educazione ai media.** Atteggiamenti impositivi difficilmente riescono a sortire da soli gli effetti desiderati. Insieme a norme e sanzioni a tutela dei minori, restano centrali l'educazione, la formazione, la responsabilità. Non a caso la "sensibilizzazione e la consapevolezza" è la prima delle quattro azioni principali del Programma Safer Internet 2009 - 2013. Vanno quindi favorite azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai minori e agli educatori per un corretto utilizzo dei media, coinvolgendo quanti sono già attivamente impegnati in questo campo. Un compito questo che interpellava la famiglia, la scuola, le istituzioni, le diverse agenzie educative, le associazioni di utenti, le imprese e gli operatori della comunicazione.

**Struttura del Codice.** Si può prevedere un unico Codice così strutturato: una parte di principi generali che riprenda ed integri la prima parte del Codice Tv e Minori; una seconda parte sulla tv (l'attuale testo del Codice Tv e Minori); una terza parte sui new media (comprensiva di Internet, videotelefonia, videogiochi). Agli attuali membri del





Comitato che continueranno ad occuparsi solo della televisione, si aggiungeranno altri membri per la parte riguardanti i new media.

**Cogenza del Codice e attribuzione di una specifica potestà sanzionatoria.** Le delibere adottate dal Comitato di autoregolamentazione Media e Minori in materia di Tv e Minori vengono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni allo specifico fine di consentire alla stessa Agcom l'esercizio dei poteri sanzionatori ad essa conferiti dalla legge. Tale particolare aggancio ad un procedimento sanzionatorio, che può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, previsto dalla specifica normativa a tutela dei minori, ha reso più efficace l'esercizio dei poteri di mera natura suasiva introdotti con i Codici di autoregolamentazione. La mancanza di tale virtuoso meccanismo da utilizzare per le disposizioni autoregolamentari relative ad altre tipologie di servizi rende fragile l'intero impianto della loro disciplina e rischia di vanificare lo sforzo compiuto per pervenire ad un soddisfacente risultato. Difatti, un Codice di autoregolamentazione, pur consistendo in un atto di libera adesione da parte dei firmatari a regole autoimposte, deve tuttavia appoggiarsi ad un presidio sanzionatorio che renda poi efficaci le disposizioni ivi contenute. L'esperienza negativa del Codice di autoregolamentazione del 1997 (Codice Prodi) fu essenzialmente dovuta alla mancata previsione di sanzioni in caso di inadempimento delle norme del Codice stesso. Analoga è stata l'esperienza del Comitato Internet e Minori per lo scarso interesse da parte della maggioranza degli operatori.

Per il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, oltre ad essere stato previsto sin dalla sua adozione l'invio all'Agcom di tutte le risoluzioni decise dal Comitato, in epoca successiva, l'art.10 della legge 112/04 e il conseguente art. 34 del T.U. della Radiotelevisione del 2005, tramite l'esplicito richiamo effettuato alle norme del Codice di autoregolamentazione, ha fatto assurgere tali disposizioni a norme di legge, la cui violazione comporta conseguentemente che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possa, o autonomamente o sulla base degli atti trasmessi dal Comitato Tv e Minori, procedere all'irrogazione delle previste sanzioni.

Si sottolinea, in proposito, che per rendere più incisivo l'aspetto di "deterrenza" del sistema sanzionatorio, l'art. 35 del suddetto T.U. ha aumentato, soltanto per le tipologie di violazioni a tutela dei minori, l'importo pecuniario delle sanzioni (da un minimo di 25.000 ad un massimo di 350.000 euro) e, con successiva disposizione, è stato altresì abrogato l'istituto del pagamento in misura ridotta, previsto dalla legge 689/81.

L'inserimento nella legge delle disposizioni del Codice ha anche avuto come logica conseguenza che tali norme non siano soltanto obbligatorie per i firmatari del Codice, ma abbiano assunto una valenza *erga omnes* e quindi vevoli anche nei confronti di quelle emittenti che non



figurano tra gli aderenti al Codice stesso.

Ciò considerato, sarebbe pertanto auspicabile unificare sotto il profilo sanzionatorio i diversi ambiti di applicazione del Codice Media e Minori. L'art. 34 del T.U. prevede che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti siano tenuti ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione siano recepiti con Decreto del Ministro delle comunicazioni.

Come sopra detto, con l'emanazione del D.P.R. 14-5-2007 n. 72 (Regolamento per il riordino degli Organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni) il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori è stato ridenominato "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori". Ai sensi del succitato art.34 non vi ha dubbio, quindi, che le disposizioni contenute in quest'ultimo Codice vengano anch'esse assimilate a norme di legge.

Ciò tuttavia non è sufficiente a risolvere il problema in quanto manca nella legge l'attribuzione di una specifica potestà sanzionatoria in capo ad un Soggetto. Ad eccezione, delle disposizioni del Codice Tv e Minori, né l'Autorità per le comunicazioni né l'ex Ministero delle comunicazioni risultano essere individuati quali Organismi competenti ad irrogare sanzioni per tutta l'ampia materia contenuta nel nuovo Codice Media e Minori (Internet ecc.). Difatti, ai sensi del Capo II del T.U. 177/05, l'Autorità è competente in materia sanzionatoria, riferibile alla tutela dei minori, soltanto per le violazioni relative alla programmazione televisiva ed anche l'art. 52 del suddetto T.U., che indica le sanzioni di competenza del Ministero, ha previsto un regime sanzionatorio per tali fattispecie.

Ciò comporta la necessità di prevedere in via legislativa quale Organo debba essere deputato ad applicare uno specifico apparato sanzionatorio e conseguentemente dovrà essere stabilito il minimo e il massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili. Tale soluzione avrebbe anche il pregio di unificare le varie tipologie di servizi disciplinate nel Codice Media e Minori sotto il profilo sanzionatorio, eliminando disparità di trattamento che, oltre a vanificare l'incisività delle disposizioni del Codice, appaiono sostanzialmente illogiche nell'ambito di uno stesso contesto autoregolamentare.

**Dotazione di risorse.** Realizzare entità di controllo senza prevedere e fornire alle stesse le risorse con cui poter sostenere i costi per il proprio funzionamento, è sicuramente una strada da non intraprendere come l'esperienza del Comitato Internet e Minori documenta. Va pertanto individuata una possibilità di finanziamento che consenta la maggior autonomia possibile del Comitato.



utilizza già la rete. Secondo una ricerca realizzata in Italia nel 2007 dalla Società di Pediatria, un ragazzo su due tra i 12 e i 14 navigava in Internet da solo, nella sua stanza e il più delle volte il pc senza filtri di ingresso.

La dimensione sovranazionale e planetaria di Internet rende certamente molto problematica l'adozione di una regolamentazione dei contenuti illeciti o pregiudizievole a tutela dei minori. Recentemente, sollecitato da vicende di attualità in Europa (Francia e altri paesi europei) e in Cina e dalla presentazione di proposte di legge nel nostro Parlamento, si è sviluppato un dibattito nell'opinione pubblica e tra le forze politiche sulla possibilità/legittimità di interventi della pubblica Autorità sulla rete.

Occorre anzitutto ricordare alcuni importanti strumenti normativi adottati nel nostro Paese a proposito di Internet. La Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" ha imposto ai fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni di segnalare al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla Rete Internet creato dalla medesima legge, qualora ne vengano a conoscenza, le Imprese e i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare, se richiesti, ogni informazione relativa ai contratti con tali Imprese o soggetti. Recenti fatti di cronaca di arresti di pedofili di una vasta rete di pedofili confermano l'efficacia di questa norma.

In attuazione di questa legge, il Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie ha adottato il Decreto 8 gennaio 2007 che stabilisce i requisiti che devono avere gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche utilizzate dai fornitori di connettività alla rete Internet al fine di impedire l'accesso ai siti che diffondono, distribuiscono o fanno commercio di immagini pedopornografiche.

Potrebbe presto entrare nel nostro ordinamento il reato di *grooming*, l'adescamento dei minori a scopi sessuali anche attraverso la rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazioni. La previsione è inserita nel disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione di Lanzarote, oltre che in alcuni disegni all'esame dei due rami del Parlamento.

Tuttavia proprio la stessa dimensione sovranazionale di Internet impone di trovare punti di riferimento e indicazioni di intervento nel più vasto contesto dell'Unione europea. Già prima ho richiamato una serie di pronunciamenti comunitari che forniscono utili suggerimenti al riguardo.

Particolarmente concreta nelle indicazioni contenute a tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d'informazione e in specie in Internet è la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (2006/952/CE). Tra le misure necessarie che gli Stati membri dovrebbero adottare vengono indicate: iniziative di sensibilizzazione dei



genitori, insegnanti e formatori; azioni per facilitare l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori; vigilanza e segnalazione delle pagine ritenute illecite; Codici di condotta in collaborazione con i professionisti e le Autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario; promozione di misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori; adozione di un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta; mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet; facilitazione di un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio; scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento indicanti la fascia di età; istituzione di un numero verde europeo destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazioni disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio; istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quali .KID.eu; dialogo continuo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate; raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienza fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione.

A questi principi si è rifatta anche la recente Raccomandazione del 26 marzo 2009 del Parlamento europeo al Consiglio che, nel chiedere di lottare con determinazione contro i crimini commessi su e tramite Internet senza però compromettere la libertà di espressione e la privacy, esorta gli Stati membri: "ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di *grooming*; a promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, in particolare dei giochi on line; a spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare software per la protezione dei bambini facili da attivare."

L'educazione ai media si conferma un'azione fondamentale per l'affronto di una tutela dei minori su Internet. Lo attesta il nuovo programma "Safer Internet 2009-2013" (che fa tesoro del successo del precedente programma Safer Internet Plus operativo nel periodo 2005-2008. L'obiettivo è proteggere i minori in un ambiente in linea sempre più complesso e offrire loro gli strumenti per utilizzare con sicurezza servizi web quali la socializzazione in rete, i blog e la messaggeria istantanea. Grazie a questo programma, nel periodo 2009-2013 l'Unione europea spenderà 55 milioni di euro per rendere Internet più sicuro.

"Safer Internet" si propone di lottare contro l'adescamento e il bullismo



in linea rendendo più sofisticati e sicuri il software in linea e le tecnologie mobili. Il nuovo programma consentirà di cofinanziare progetti per sensibilizzare maggiormente il pubblico e dotare i minori, i genitori e gli insegnanti degli strumenti per compiere scelte responsabili in linea, consigliandoli sulle necessarie precauzioni da prendere; implementare una rete di punti di contatto raggiungibili tramite un sito web o per telefono, per segnalare contenuti o comportamenti illeciti o dannosi, in particolare materiale pedopornografico e casi di adescamento e bullismo in linea; promuovere iniziative di autoregolamentazione in questo settore e favorire la partecipazione dei minori alla creazione di un ambiente in linea più sicuro; creare una base di conoscenze sulle nuove tendenze nell'uso delle tecnologie in linea e sulle relative conseguenze per la vita dei minori, favorendo la collaborazione a livello europeo tra tecnici, psicologi e sociologi.

**Videotelefonini.** Il 50% dei bambini europei di 10 anni, l'87% dei tredicenni e il 95% dei sedicenni possiede un telefono cellulare. La conferma arriva anche da una recente indagine svolta in Toscana: solo il 5,5% dei minori intervistati non possiede o usa un telefonino. Tuttavia metà dei genitori europei teme che l'uso dei cellulari possa esporre i loro figli ad immagini sessualmente esplicite e violente o ad episodi di bullismo.

Una relazione dell'aprile 2009 della GSM Association, l'organismo professionale del settore della telefonia mobile, fa il punto sulla problematica. In 22 Stati europei esistono ormai Codici di autoregolamentazione. Sono basati sull'accordo "Quadro europeo per un utilizzo più sicuro dei telefoni mobili da parte di adolescenti e bambini" del 2 febbraio 2007 concluso con l'appoggio della Commissione europea, che nel 2006 aveva lanciato una consultazione pubblica sui potenziali rischi legati all'utilizzo dei telefoni cellulari da parte dei minori. L'accordo è stato sottoscritto ormai da 26 operatori della telefonia mobile (tra i quali i principali operatori italiani) che forniscono 580 milioni di clienti, il 96% di tutti i clienti di telefonia mobile nella UE. Nel testo gli operatori si sono impegnati a sostenere: il controllo dell'accesso ai contenuti per adulti; le campagne di sensibilizzazione per genitori e bambini; la classificazione del contenuto commerciale e in base a norme nazionali di decenza e appropriatezza; la lotta contro i contenuti illegali diffusi attraverso la telefonia mobile.

L'80% degli operatori ha adottato misure per controllare l'accesso dei bambini ai contenuti destinati agli adulti. Tuttavia solo il 41% di questi ha affermato di monitorare attivamente e di verificare l'efficacia dei propri sistemi di controllo degli accessi. L'80% dei firmatari classifica il contenuto commerciale in almeno due categorie, "contenuto per adulti" e "altro", ma nulla indica che siano state concordate classificazioni specifiche a livello nazionale, come deciso nel 2007.

La verifica, il controllo e l'aspetto sanzionatorio conseguente all'attuazione di processi di autoregolamentazione costituiscono uno degli aspet-



ti problematici tutt'ora aperti. Lo conferma anche l'esperienza precedentemente avviata in Italia del "Codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori", sottoscritto il 18 febbraio 2004 dagli operatori nazionali di telefonia mobile H3G, Tim, Vodafone e Wind. Tra gli obblighi, gli aderenti si impegnavano a fornire ai genitori e ai tutori gli strumenti per proteggere il minore dalla fruizione di servizi a contenuto sensibile e a identificarli rendendoli riconoscibili. Tali strumenti dovevano poter consentire almeno una delle seguenti modalità di controllo: inibizione alla fruizione dei servizi in modalità permanente almeno per i contenuti sensibili su espressa richiesta dei genitori; apertura dell'accesso ai servizi previa espressa richiesta dei genitori. L'organo di garanzia previsto aveva solo compiti di aggiornamento e di revisione del Codice. Come sola misura di autodisciplina veniva previsto che l'utente potesse segnalare al singolo operatore la ritenuta violazione.

Con Decreto 2 marzo 2006, n. 145 il Ministero delle Comunicazioni disciplinava i servizi a sovrapprezzo individuando anche compiti di vigilanza e controllo. Un Decreto questo contestato dal Consiglio Nazionale degli Utenti (Delibera n. 7 del 16 ottobre 2006) "per le indicazioni vaghe e di incerta definizione sui criteri valoriali ai quali devono attenersi le informazioni o prestazioni destinate ai minori e per l'assenza di misure incisive nel caso di inadempienza." Il CNU denunciava inoltre l'assenza di un sistema sanzionatorio efficace e tale da esercitare un reale effetto dissuasivo e la non previsione di organi di garanzia con caratteri di autonomia e terzietà.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 661/06/CONS, recante misure di sicurezza a tutela dei minori da applicare sui terminali mobili di telefonia, ha previsto l'obbligo a carico degli operatori di adottare sistemi di protezione dei minori con Codici a controllo parentale, analoghi a quelli previsti per la televisione ad accesso condizionato. Con la delibera n. 418/07/CONS, recante disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza, l'Autorità ha adottato una modalità rapida per la disattivazione degli abbonamenti a servizio a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una telefonata al numero di assistenza clienti al proprio operatore. Inoltre con la delibera n. 26/08/CIR l'Autorità ha predisposto una serie di strumenti a tutela dell'utenza incluso il blocco selettivo per i servizi a sovrapprezzo sui telefoni cellulari che entrerà in vigore il 1 luglio 2009.

Tuttavia norme e divieti sono ancora oggi facilmente aggirabili, come attesta la menzionata relazione della GSM Association: a livello europeo solo 3 operatori su 4 di quelli che hanno sottoscritto l'accordo hanno adottato misure di protezione per i minori, e solo 1 su 4 afferma di monitorare l'efficacia dei propri strumenti di controllo. Anche la nostra esperienza quotidiana lo conferma. L'informazione è poca e confusa. Alla sottoscri-



zione di un contratto di acquisto di un cellulare per un minore e della preventiva informazione circa la possibilità della funzione, la maggioranza degli utenti non è di fatto consapevole dell'opzione di inibirne l'accesso a siti con "contenuti sensibili". Se un adulto, al momento dell'attivazione rifiuta "contenuti sensibili", spesso è costretto a rinunciare a tutti i servizi offerti dal menù. I "contenuti sensibili" dovrebbero invece essere oggetto di richiesta esplicita dell'utente, al quale al contrario è data la possibilità di una loro eventuale disattivazione.

**Videogiochi.** In Europa il mercato dei videogiochi ha superato i 7,3 miliardi di euro, valore più importante del cinema e pari alla metà dell'intero mercato della musica. In Italia il mercato è di 0,6 miliardi di euro. Non a caso la Commissione Europea ha definito i videogiochi "media di primaria importanza". Una famiglia italiana su tre possiede una console e si stimano 24 milioni di giocatori. La fascia più interessata ai videogiochi è quella tra i 5 e i 35 anni, ma quelli dedicati al pubblico adulto ricoprono solo il 4% delle vendite totali. Una parte sempre più importante della diffusione dei videogiochi avviene su Internet, attraverso acquisti o scambi online.

Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 12 marzo 2009 (2008/2173(INI)) ha adottato una serie di direttive sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi. Sottolinea che i videogiochi, oltre che a fini ludici, possono essere utilizzati a fini d'istruzione, sviluppando l'apprendimento e capacità quali il ragionamento, la creatività, la cooperazione. Tuttavia condivide la preoccupazione relativamente ai potenziali pericoli connessi a un uso non corretto dei videogiochi da parte dei minori, tra l'altro impedendo loro di accedere a giochi con contenuto nocivo. Accoglie quindi con favore il lavoro del Consiglio e della Commissione inteso ad adottare norme di etichettatura per giochi a livello di Unione europea e a creare un codice di condotta volontario sui giochi interattivi destinati ai bambini. Dopo aver ricordato che il controllo dei genitori è sempre più difficile, sostiene la necessità di campagne nazionali d'informazione e di sensibilizzazione destinate ai consumatori, un rafforzamento del controllo dei videogiochi e misure di controllo adeguate per gli acquisti on line. Chiede di predisporre un "botone rosso" da poter installare nelle console (mobili) oppure nei dispositivi di gioco e nei computer, che sia in grado di bloccare un certo gioco e di integrare un segnale acustico di avvertimento nel sistema paneuropeo d'informazione sui giochi PEGI. Il PEGI è un sistema di auto-regolamentazione dei contenuti adottato dagli editori di videogiochi a livello europeo, creato nel 2003 dall'Associazione europea degli stessi, Interactive Software Federation of Europe (ISFE), con il supporto della Commissione europea e gestito da due enti amministratori indipendenti: il NICAM e il VSC. Invita a promuovere la diffusione dei sistemi PEGI e



PEGI online, ritenendoli strumenti importanti che hanno accresciuto la trasparenza per i consumatori e che chiede di ulteriormente migliorare, aggiornando periodicamente i criteri di etichettatura e classificazione per fasce di età. Invita i titolari di internet café a impedire che, nei loro locali, i bambini accedano a videogiochi classificati per un livello di età superiore. Invita gli Stati membri a predisporre una legislazione ad hoc, di natura civile e penale, riguardante la vendita al dettaglio di videogiochi violenti, tenendo in particolare conto dei giochi online e scoraggiandone l'uso improprio per attività commerciali sleali. Chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare con le Autorità delle altre regioni del mondo per scoraggiare l'adozione di linee guida internazionali. Esprime l'opinione che le Imprese vadano incoraggiate a sviluppare e a migliorare ulteriormente sistemi di autoregolamentazione e che attualmente esista la necessità di una normativa unitaria a livello di Unione europea nel settore.

Al riguardo del sistema di classificazione PEGI è tuttavia importante registrare i rilievi critici e problematici espressi da alcune associazioni nazionali di utenti che hanno osservato che, in assenza di un sistema di monitoraggio e sanzioni, il sistema PEGI produca vantaggi più all'industria che agli utenti del videogioco, in particolare se si tratta di minori. Queste associazioni chiedono di rivedere il sistema di classificazione PEGI e migliorarne la sua applicazione. Osservano che, benché siano previsti due organi esterni che dovrebbero garantire l'indipendenza del sistema stesso (Advisor Board, formato dai rappresentanti dei governi nazionali, e Complains Board, formato da esperti indipendenti), nell'applicazione pratica il Codice viene disatteso. Pertanto, concludono, il sistema non può rimanere così com'è autoregolamentato, ma deve consegnarsi alla attenta riesamina di esperti, accademici e di rappresentanti di vasti campioni della società, e soprattutto deve mirare alla coregolamentazione.

**Un'annotazione.** In questi anni si è accentuata l'attenzione sulla tutela dei minori con numerose e differenti iniziative da parte di organismi, enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private. Questa crescita consapevolezza non può che essere positiva, se finalizzata a un'effettiva crescita dei minori.

Alla Camera dei Deputati sono state presentate sette proposte di legge, tra le quali anche un disegno di legge governativo, per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quale organismo indipendente preposto alla piena e concreta attuazione degli interessi e dei diritti delle persone minori di età. È certamente auspicabile che l'iter parlamentare possa concludersi positivamente in breve tempo e venga introdotta questa figura anche nel nostro ordinamento, come già accade in quello di altri Paesi europei.

È tuttavia altrettanto importante che questo crescendo di attenzione sulla tutela dei minori non dia vita a inutili duplicazioni. A questo riguardo, nel





rispetto delle prerogative istituzionali, sembra opportuno un chiarimento sul progetto annunciato dall'on. Mara Carfagna, Ministro per le pari opportunità, di mettere a punto un protocollo di intesa tra tv e pubblicitari che dia vita a un codice etico contro le immagini che in tv e nella pubblicità umiliano la donna e i minori, per evitare che questo nuovo codice possa in qualche modo sovrapporsi al vigente Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

Concludo condividendo quanto affermato dall' on. Paolo Romani, Viceministro per le Comunicazioni, nell'audizione resa nell'ottobre scorso davanti a questa Commissione sulla "necessità di una razionalizzazione legislativa e della disciplina autoregolamentare in materia avviata dal Ministero, in piena sintonia con il Parlamento e con la massima disponibilità nei confronti di questa Commissione". Che, aggiungo, deve continuare a mantenere la sua centralità istituzionale nel lavoro parlamentare a tutela dei minori.

Grazie per l'attenzione.

*Roma, 23 giugno 2009*



**Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa**  
**Raccomandazione 1882 (2009) 28/09/09**  
**La promozione di Internet e dei servizi**  
**di comunicazione online adatti ai minori**

1. A venti anni dal lancio della proposta di realizzare il World Wide Web da parte dell'European Organisation for Nuclear Research (CERN) di Ginevra, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa richiama la decisione assunta dai Capi di Stato e di Governo in occasione del Summit di Varsavia del 2005, secondo la quale il Consiglio d'Europa avrebbe dovuto impegnarsi a lavorare per i minori nella società dell'informazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle loro competenze di media literacy e garantirne la protezione da contenuti nocivi.

2. Internet ha migliorato le opportunità di informazione e comunicazione in un modo senza precedenti. La nuova dimensione tecnologica degli scambi di dati e informazioni non altera gli standard già stabiliti di libertà di espressione e di informazione, che comprendono anche commisurate limitazioni legali che sono necessarie in una società democratica per la protezione dei minori.

3. Internet rappresenta una parte sempre più importante della nostra cultura. Essa trasmette praticamente ogni genere di contenuto culturale in modo più rapido ed efficiente di qualsiasi altro mezzo e influenza la società e la sua cultura rimodellando le relazioni e introducendo nuove forme di comunicazione, specialmente tra i minori. Se vogliamo avere una forte base culturale, dobbiamo attuare misure appropriate per l'uso di Internet da parte delle giovani generazioni.

4. I bambini e gli adolescenti sono sempre più capaci di ampliare i propri orizzonti sociali e culturali al di là dei tradizionali confini geografici, con il risultato di una maggiore comprensione e collaborazione internazionale tra persone. Le nuove tecnologie e i nuovi servizi di comunicazione offrono nuove opportunità per l'istruzione sia informale che formale, per la creatività, per l'interazione sociale e per la partecipazione civile. Tali opportunità dovrebbero essere sfruttate a vantaggio dei bambini e degli adolescenti. L'interazione sociale online non dovrebbe tuttavia sostituire la vita reale con la cosiddetta realtà virtuale, il cui impatto psicologico e sociale non è ancora del tutto chiaro.

5. Alcuni contenuti disponibili su Internet possono avere effetti negativi



sui bambini e sugli adolescenti. Ad esempio, contenuti che ritraggono donne e ragazze come oggetti o ne limitano la rappresentazione a nefandi stereotipi di genere possono condurre in alcuni casi ad una violenza basata sulla discriminazione di genere, sia nel mondo virtuale che in quello reale, quali il (cyber)-bullismo, le molestie, gli stupri e perfino i massacri nelle scuole.

6. I minori hanno spesso accesso a servizi Internet e di telefonia mobile senza la supervisione dei genitori o degli educatori. Immagini e suoni possono essere trasmessi e diffusi con estrema facilità. A questo proposito, la disponibilità di materiale pedopornografico è estremamente preoccupante e richiede ulteriori azioni da parte degli Stati oltre che da parte degli Internet service provider e dei settori delle telecomunicazioni.

7. Parti di vita privata sono pubblicamente condivise su Internet da un numero rapidamente crescente di minori, mentre molte aziende offrono informazioni e profili su soggetti privati sulla base di tali informazioni personali. La vita privata e i dettagli intimi entrano così nel dominio pubblico per un periodo di tempo imprevedibile. I soggetti privati, le aziende commerciali, le università, i titolari di aziende e altri soggetti utilizzano sempre più frequentemente le informazioni disponibili su Internet riguardo a soggetti privati per potere prevedere quali contatti stabilire con tali soggetti. Gli Stati hanno tuttavia l'obbligo di protezione della privacy, in virtù dell'Articolo 8 della Convenzione Europea per i Diritti Umani.

8. L'incessante aumento delle pubblicità e delle attività commerciali su Internet e sui servizi di comunicazione online portano a pratiche commerciali sempre più aggressive, che sono rivolte anche ai minori. Data la dimensione globale di Internet, l'etica e le norme legali possono essere drasticamente diverse tra loro. Sarebbe estremamente utile, quindi, elaborare standard che siano riconosciuti a livello europeo e possibilmente anche al di là dei confini d'Europa.

9. Le tradizionali norme sui sistemi di comunicazione proibiscono o limitano i contenuti mediatici che possano danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale di bambini e adolescenti. L'Assemblea evidenzia che i genitori possono e devono definire per i propri figli ciò che essi ritengono nocivo o meno. I dirigenti scolastici e i bibliotecari sono, ad esempio, tenuti a limitare i contenuti e i servizi dannosi accessibili nelle scuole o nelle biblioteche.

10. Per poter gestire le sfide di Internet a casa, i genitori hanno bisogno del sostegno delle istituzioni sociali per le famiglie e per le scuole. Lo Stato ha la responsabilità di sensibilizzare le coscienze, di fornire orienta-



mento - anche contro gli stereotipi basati sul sesso, e di stabilire standard minimi. Tali standard minimi dovrebbero includere restrizioni sull'accesso a contenuti violenti, pornografia, pubblicità di alcolici e tabacco, e giochi d'azzardo. Tali restrizioni sull'accesso potrebbero essere attuate tramite filtri, che potrebbero essere utilizzati dai genitori, dagli educatori, dai bibliotecari o da altri soggetti presso i propri dispositivi di accesso oltre che dai fornitori di contenuti o servizi per i minori.

11. La sicurezza tecnica è in continuo miglioramento per quanto riguarda le reti informatiche. I firewall e le impostazioni di sicurezza individuali vengono continuamente affinati per stare al passo con i progressi tecnici compiuti da quei soggetti che tentano di aggirare i sistemi di sicurezza. L'Assemblea ritiene dunque che sia utile, specialmente per quanto riguarda i minori, mettere a punto reti informatiche sicure e soggette a restrizioni, spesso chiamate Intranet, walled gardens o gated communities, che sono accessibili esclusivamente a gruppi di utenti identificabili, che richiedono generalmente l'adesione a un codice di comportamento, che sono soggette a un corpus chiaramente stabilito di norme legali e alla competenza di un determinato paese, e che filtrano i contenuti nocivi per i minori. Tuttavia, i sistemi di sicurezza tecnici non possono sostituire un'istruzione corretta e ampiamente accessibile.

12. L'Assemblea evidenzia che chiunque produca o metta a disposizione contenuti o servizi illeciti è perseguibile per legge. I contenuti e i comportamenti illeciti online sono purtroppo aumentati negli ultimi anni, aumentando di conseguenza il rischio per i minori. Questi sviluppi sono aggravati dalla costante crescita dell'uso di Internet, dalla crescente quantità di contenuti prodotti da utenti privati al posto dei content provider istituzionali, dalla rapida espansione dei social network online, i cosiddetti Web 2.0, e dal progresso tecnologico compiuto nella trasmissione e nell'accesso ai contenuti audiovisivi. Al contrario, i media tradizionali, come i giornali, la radio e la televisione, vedono un declino nel pubblico di bambini e adolescenti, che porta quindi a una diminuzione dell'efficacia delle politiche dei media tradizionali per la protezione dei minori.

13. L'Assemblea richiama la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime (ETS N.185) del 2001, che costituisce l'ambito legale per la collaborazione internazionale contro comportamenti e contenuti illegali su Internet e altre reti informatiche. Essa si rammarica che tale convenzione non sia stata sottoscritta da Andorra, Monaco, Russia, San Marino e Turchia e non sia ancora stata ratificata da Austria, Azerbaigian, Belgio, Repubblica Ceca, Georgia, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, oltre a Canada, Giappone e Repubblica



Sudafricana, anche se sottoscritta da questi ultimi.

14. L'Assemblea accoglie favorevolmente il Safer Internet Programme 2009-2013 dell'Unione Europea oltre alle iniziative volontarie per la sicurezza dei minori realizzate dal settore di Internet e dei servizi di comunicazione online e dalla società civile. Le Internet hotline, per esempio, fornite dai membri della International Association of Internet Hotlines (INHOPE), sono uno strumento utile per i bambini e per i genitori che possono così segnalare contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi o illeciti. I contenuti Internet che possono essere dannosi per i minori possono essere valutati su base volontaria dai content provider, conformemente agli standard stabiliti dalla Internet Content Rating Association (ICRA), che consente di conseguenza ai genitori, per esempio, di filtrare i siti web per adulti.

15. L'Assemblea richiama i Parlamenti degli Stati membri o degli Stati osservatori:

15.1. a valutare le possibilità tecnologiche per il miglioramento della sicurezza dei minori che utilizzano Internet e i servizi di comunicazione online, inclusi i servizi di telecomunicazione audiovisivi mobili, in particolare i dispositivi di filtrazione e le tecnologie di restrizione dell'accesso;

15.2. ad avviare, unitamente al settore Internet e alle organizzazioni per la protezione dei minori, campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica focalizzate sui rischi e sulle opportunità per i minori che usano servizi Internet e i servizi di comunicazione online oltre che sulle opportunità tecniche per la restrizione dei contenuti nocivi;

15.3. a supportare la creazione e la commercializzazione di servizi adeguati ai bambini e agli adolescenti, tra cui le restricted network descritte al precedente paragrafo 10, oltre a software gratuito per consentire ai genitori di filtrare contenuti da essi ritenuti potenzialmente dannosi per i propri figli;

15.4. a promuovere, in collaborazione con il settore Internet e le organizzazioni per la protezione dei minori, le organizzazioni per le pari opportunità e altre organizzazioni della società civile, standard di qualità pubblica e valutazioni dei servizi Internet e di comunicazione online adeguati ai minori, e a garantire che l'accesso ai contenuti per adulti sia efficacemente limitato da sistemi di verifica dell'età installati dai fornitori di tali contenuti;

15.5. a incoraggiare le istituzioni educative pubbliche o private, i musei,



le orchestre e altre istituzioni culturali, oltre ai distributori di servizi pubblici, a fornire contenuti Internet e online per bambini e adolescenti, rendendo in tal modo il patrimonio culturale europeo più competitivo e attraente per i minori tramite Internet e i servizi di comunicazione online;

15.6. a ratificare quanto prima la Convenzione sul Cybercrime e il relativo Protocollo Integrativo, oltre alla Convenzione per la Protezione dei Minori dallo Sfruttamento Sessuale e dagli Abusi Sessuali, se sottoscritte dai propri Governi.

16. L'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri, in linea con la decisione assunta in occasione del Summit di Varsavia del 2005:

16.1. di assistere gli Stati Membri nell'attuazione della presente Raccomandazione oltre alle relative Raccomandazioni del Comitato dei Ministri, mirate ad un uso più sicuro di Internet e dei servizi di comunicazione online, in particolare da parte dei minori;

16.2. di promuovere politiche che rendano Internet più sicura per i minori a livello dell'European Dialogue on Internet Governance e l'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite e di fornire sostegno generale all'European Dialogue on Internet Governance, compreso il sostegno a livello di segretariato;

16.3. di stabilire una collaborazione con il Safer Internet Programme dell'Unione Europea e cercare ulteriori finanziamenti per l'azione del Consiglio d'Europa tramite contributi volontari da parte degli Stati Membri oltre che del settore privato;

16.4. di incaricare il proprio Comitato Direttivo competente di analizzare i potenziali rischi psicologici per i bambini e gli adolescenti che utilizzano eccessivamente Internet e i servizi di comunicazione online, in particolare i social network online che alludono alla realtà virtuale, come Second Life, i siti contenenti nefandi stereotipi basati sul sesso, oltre a giochi e reti online violenti, come World of Warcraft, e di proporre azioni adeguate da parte del Consiglio d'Europa e degli Stati Membri;

16.5. di richiamare gli Stati che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione sul Cybercrime e il relativo Protocollo Integrativo a farlo nel più breve tempo possibile e avviare una campagna internazionale focalizzata sulla Convenzione sul Cybercrime anche in stati extraeuropei, in modo da coprire meglio la mappa mondiale del cyber-



space ed evitare scappatoie geografiche;

16.6. di avviare lavori mirati a garantire una maggiore responsabilità legale degli Internet service provider per i contenuti illegali, anche se originati da terzi o da utenti esterni; tali lavori potrebbero richiedere la redazione di un nuovo Protocollo Integrativo alla Convenzione sul Cybercrime;

16.7. di svolgere un'analisi di fattibilità sulla redazione di standard legali per la regolamentazione dei giochi d'azzardo online e altre attività commerciali online che possano essere dannose per i minori e che sono generalmente soggette alle restrizioni delle norme nazionali quando sono fornite off-line.

17. L'Assemblea richiama gli Stati Membri a creare un'istituzione nazionale per la collaborazione tra i settori di Internet e dei servizi di comunicazione, le organizzazioni della società civile e il Governo per la messa a punto e l'attuazione di una regolamentazione di Internet e dei servizi di comunicazione online.

18. L'Assemblea invita la Conferenza Permanente dei Ministri Europei dell'Istruzione a definire linee guida programmatiche per l'insegnamento della media literacy a bambini, adolescenti, genitori ed educatori, con particolare attenzione a Internet e ai servizi di comunicazione online, al fine di individuare sia le potenziali opportunità che i potenziali rischi correlati a tali servizi.

19. L'Assemblea fa appello all'industria dei servizi di comunicazione online per la messa a punto e l'applicazione di codici comportamentali riguardanti la protezione della privacy, le pari opportunità, le attività commerciali rivolte ai minori e i contenuti potenzialmente nocivi per i minori. I fornitori di servizi e contenuti dovrebbero offrire Internet hotline e altri meccanismi di reclamo contro contenuti o comportamenti potenzialmente illeciti e dannosi. Servizi commerciali conformi ad elevati standard etici ed un'elevata protezione della sicurezza dei minori saranno sempre più richiesti sul mercato in continua espansione di Internet e dei servizi di comunicazione online.



## DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44

Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;





Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo:

## **Capo I**

### **RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE**

#### **Art. I**

#### **Oggetto**

I. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è così sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».



2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni»;

3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» è sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunità europee» sono soppresse.

4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

## **Art. 2** **Ambito di applicazione**

1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Ambito di applicazione) - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.

2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:

- a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero
- b) quelli ai quali si applica il comma 4.

3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:

a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in



un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;

c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.».



### Art. 3 Trasmissioni transfrontaliere

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere) -1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.

2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:

a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare in caso di nuove violazioni;

b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmis-

sione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione.

4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:

a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui;

2) tutela della sanità pubblica;

3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;

4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati a tali obiettivi.

5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:

a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto



il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.

8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.».

#### **Art. 4** **Definizioni**

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) "servizio di media audiovisivo":
  - 1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul



funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo.

Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo,;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;



b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplexazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'u-



tente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);

i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);

m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso



condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la



responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;

3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;



bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;

3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

cc) "opere europee":

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

I.1) le opere originarie di Stati membri;

I.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);

I.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;

I.4) le disposizioni di cui ai numeri I.2) e I.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle atti-



vità di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».

## Art. 5

### Garanzie per gli utenti

1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo IV, del decreto



legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore di servizi di media;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
- d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.

2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e



ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.

Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana





e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

6. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

### **Art. 6** **Protezione del diritto d'autore**

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n.140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.».



## **Art. 7**

### **Eventi di particolare rilevanza**

I. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art.32-ter (Eventi di particolare rilevanza) - I. Con deliberazione dell'Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.».

## **Art. 8**

### **Brevi estratti di cronaca**

I. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca) - I. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.

2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l'altro, che:

a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;

b) venga indicata la fonte del breve estratto;

c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;

e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in dif-

ferita dallo stesso fornitore;

f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».

## **Art. 9** **Tutela dei minori**

1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva».

2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori) - 1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i



minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonché dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adottata, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamenta-



zione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».



## Art. 10 Comunicazioni commerciali

I. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti».

2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) - I. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria



dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

## **Art. 11**

### **Interruzioni pubblicitarie**

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie) - 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.



2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.

6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.

7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.





8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.

9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.».

## **Art. 12**

### **Limiti di affollamento**

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Limiti di affollamento) - 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico genera-



le radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte



delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

10. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto dell'autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea, non sono conside-



rati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.»

### **Art. 13** **Sponsorizzazioni**

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni) - 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.



4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale può esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.

5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.

6. È vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

#### **Art. 14 Televendite**

1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».

#### **Art. 15 Inserimento di prodotti**

1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Inserimento di prodotti) - 1. L'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produ-



zione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.

3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti mediante avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.

4. È vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. È altresì vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.

5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



## **Art. 16** **Produzione audiovisiva europea**

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è

sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee) - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea.

2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica

amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.

5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.

7. L'Autorità provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percen-





tuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis.

8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell'1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».

2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Capo II

### NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

#### Art. 17

#### Norme integrative e di coordinamento

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le



parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti: «la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»; la parola comunitario è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti) - 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.

2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, della libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.»;

c) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:  
«Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;

d) all'articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell'Autorità 15

novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» è sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate,»; alla lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi.» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radio-televisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera g) è sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera g) è sostituito dal seguente «2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero



2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le parole: «radiotelevisive locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

e) l'articolo 6 è soppresso;

f) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;

h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;

i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»;

l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;



m) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale.»; alla lettera d) la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;

q) all'articolo 15, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;

r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;

s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televvisivi» è sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 è soppresso;

t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» è sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»;

u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole: «fornitore di conte-



nuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»;

v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»;

z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»;

aa) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;

bb) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»;

cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»;

dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»;

ee) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente Titolo: «Titolo III (Attività). - Capo III-bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art. 22-bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità



stessa con proprio regolamento.

2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.»;

ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»;

gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse;

hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;

ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» è aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti «radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche».

ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» è inserita la parola «analogica»;

mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le



parole: «interconnesse tra emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

nn) la rubrica dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera aa)»;

oo) la rubrica del CapoV del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»;

pp) dopo l'articolo 32-quater è inserito il seguente: «Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposta rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ul-



tima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;

qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analogica richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;

rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis»;

ss) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: «Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;

tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;

uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole: «dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»;



vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente radiofonica»;

zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».

### **Art. 18**

#### **Allineamento dei titoli abilitativi**

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, e nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad allineare, secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.

2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità adegua i propri regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.

### **Art. 19**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

163

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 15 marzo 2010*

Napolitano

*Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ronchi, Ministro per le politiche europee*

*Scajola, Ministro dello sviluppo economico*

*Frattoni, Ministro degli affari esteri*

*Alfano, Ministro della giustizia*

*Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Alfano



**Tv e Minori**